



Comune di Portobuffolè

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _____

SOMMARIO

TITOLO I^A DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto, competenze e responsabilità
- Art. 2 - Presunzione di legittimazione
- Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento

CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Art. 4 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- Art. 5 - Denuncia della causa di morte
- Art. 6 - Autorizzazione alla sepoltura
- Art. 7 - Disposizioni per i nati morti

CAPO III PERIODO DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Art. 8 - Periodo di osservazione
- Art. 9 - Strutture obitoriali

CAPO IV CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMiato

- Art. 10 - Casa funeraria
- Art. 11 - Sala del commiato

CAPO V DEPOSITO DEI CADAVERI NEL FERETRO (CASSE)

- Art. 12 - Deposito della salma nel feretro (cassa)
- Art. 13 - Applicazione della targa sulla cassa con i dati del defunto e cerchiatura della stessa
- Art. 14 - Chiusura della cassa – Verifiche e verbale di chiusura cassa

CAPO VI TRASPORTO DEI CADAVERI E RITI RELIGIOSI

- Art. 15 - Trasporto durante il periodo di osservazione
- Art. 16 - Modalità del trasporto
- Art. 17 - Trasporto di cadaveri deceduti in casi particolari
- Art. 18 - Orario dei trasporti
- Art. 19 - Trasporto in un altro Comune e Trattamenti
- Art. 20 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero
- Art. 21 - Trasporto all'estero o dall'estero
- Art. 22 - Autorizzazione al trasporto
- Art. 23 - Trasporto di resti mortali
- Art. 24 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre

Art. 25 - Riti religiosi e civili

TITOLO II CIMITERO

CAPO I CIMITERO

Art. 26 - Cimitero

Art. 27 - Disposizioni generali – Vigilanza

Art. 28 - Reparti speciali nel cimitero

Art. 29 - Ammissione nei cimiteri

CAPO II INUMAZIONI

Art. 30 - Campo per le inumazioni

Art. 31 - Dimensioni delle fosse

Art. 32 - Cippo – Croci lapidi monumenti e fiori

Art. 33 - Casse per le inumazioni

Art. 34 - Deposizione del feretro

CAPO III TUMULAZIONI

Art. 35 - Tumulazioni in opere murarie

Art. 36 - Deposito provvisorio

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 37 - Esumazioni

Art. 38 - Esumazioni ordinarie

Art. 39 - Svolgimento delle operazioni di esumazione

Art. 40 - Esumazioni straordinarie

Art. 41 - Estumulazioni

Art. 42 - Estumulazioni per trasporto in altra sede

Art. 43 - Incaricati alla estumulazione e rifiuti cimiteriali e costi

Art. 44 - Raccolta delle ossa

Art. 45 - Oggetti da recuperare

Art. 46 - Disponibilità dei materiali

CAPO V CREMAZIONI, AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 47 - Cremazione

Art. 48 - Registro per la cremazione

Art. 49 - Autorizzazione alla cremazione

Art. 50 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

Art. 51 - Raccolta e conservazione delle ceneri

Art. 52 - Affidamento dell'urna cineraria

Art. 53 - Dispersione delle ceneri

Art. 54 - Collocamento temporaneo dell'urna cineraria presso il cimitero

CAPO VI COMPORTAMENTO - POLIZIA DEL CIMITERO

- Art. 55 - Comportamento del personale dei cimiteri
- Art. 56 - Orari
- Art. 57 - Divieti ed obblighi
- Art. 58 - Riti funebri
- Art. 59 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Art. 60 - Fiori e piante ornamentali
- Art. 61 - Materiali ornamentali
- Art. 62 - Manutenzioni a cura del Comune

TITOLO III CONCESSIONI CAPO I CONCESSIONI

- Art. 63 - Tipologia delle aree e dei manufatti per le sepolture e disposizioni sulle tariffe
- Art. 64 - Durata delle concessioni cimiteriali
- Art. 65 - Concessioni di loculi
- Art. 66 - Particolari criteri nella assegnazione di loculi di nuova costruzione
- Art. 67 - Concessione di ossario/cinerari
- Art. 68 - Concessione delle targhette commemorative
- Art. 69 - Scadenza della concessione di loculi e ossario/cinerari. Rinnovi
- Art. 70 - Diritto d'uso nelle sepolture private (tombe e manufatti di famiglia)
- Art. 71 - Tumulazioni provvisorie in tombe di famiglia o loculi
- Art. 72 - Variazione in caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata
- Art. 73 - Scadenza delle concessioni di aree per la costruzione di tombe di famiglia e manufatti costruiti dal Comune. Rinnovi e modifiche del diritto di sepolcro.
- Art. 74 - Concessioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

CAPO II DIVISIONI, SUBENTRI E RINUNCE

- Art. 75 - Divisione e rinuncia
- Art. 76 - Rinuncia a concessione a loculi e ossario/cinerari
- Art. 77 - Rinuncia a concessione di aree libere
- Art. 78 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Art. 79 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 80 e più

CAPO III REVOCA, DECADENZA ESTINZIONE

- Art. 80 - Casi di revoca della concessione
- Art. 81 - Casi di decadenza della concessione
- Art. 82 - Estinzione delle concessioni

TITOLO IV COSTRUZIONI

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

COSTRUZIONI - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 83 - Costruzione di sepolture private su aree concesse dal Comune

Art. 84 - Manufatti per tombe di famiglia da concedere ai privati

Art. 85 - Manufatti da concedere ai privati costruiti dal Comune – loculi

Art. 86 - Manutenzioni delle sepolture private

Art. 87 - Lavori privati nei cimiteri

Art. 88 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di cappelle e tombe di famiglia

Art. 89 - Responsabilità – Deposito cauzionale

Art. 90 - Recinzione aree – Materiali di scavo

Art. 91 - Vigilanza

CAPO II

GESTORI DI ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 92 - Imprese funebri

Art. 93 - Divieti

TITOLO V

ASSEGNAZIONI GRATUITE - SANZIONI – NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

ASSEGNAZIONI GRATUITE

Art. 94 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri, benemeriti, o caduti in guerra

CAPO II

SANZIONI- NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 95 - Responsabile Servizio Cimiteriale

Art. 96 - Concessione pregresse – Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Art. 97 - Tariffe

Art. 98 - Sanzioni

Art. 99 - Efficacia del Regolamento

Art. 100 - Cappelle private e tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri

Art. 101 - Illuminazione votiva

Art. 102 - Entrata in vigore

Allegato “A” - Schema sulle competenze al rilascio delle varie autorizzazioni

Allegato “B” - Fra-simile pratiche di polizia mortuaria e cimiteriale

TITOLO I[^]

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto, competenze e responsabilità

1. Il presente Regolamento si coordina con quanto disposto:
 - dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”;
 - dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;
 - dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
 - dal D.P.R. n. 396 del 03/11/2000 “Regolamento di Stato Civile”
 - dalla legge regionale Veneto 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”;
 - dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 982 del 17 giugno 2014 “Definizione dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2 della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 “Norme in materia funeraria” e revisione della D.G.R. n. 1807 dell’8 novembre 2011”;
 - dalla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 “Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90: circolare esplicativa”;
 - dalla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;
 - Legge regionale n. 12 del 27/05/2022;
2. Il presente Regolamento, in osservanza della normativa vigente, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla conservazione delle ceneri tramite affidamento, sulla dispersione delle ceneri, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri e delle ceneri derivate da cremazione.
3. Le funzioni di polizia mortuaria sono esercitate in base alla normativa su citata e dal presente regolamento, e sono di competenza del Comune, nella persona del Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, avvalendosi dell’Azienda U.L.S.S. competente per gli aspetti previsti all’art. 4 della L.R. 4 marzo 2010, n. 18
4. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le modalità di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.Lgs. n. 267/2000. Gli uffici comunali e i soggetti privati, ai quali il presente Regolamento affida compiti e servizi inerenti al decesso e la sepoltura di persone, operano secondo i criteri della buona amministrazione e nel rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.
5. Presso il servizio cimiteriale del Comune è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all’art. 52 del D.P.R. n. 285/1990, che viene compilato cronologicamente dagli addetti.
6. Sono depositati per la visione al pubblico nell’Ufficio Servizi Demografici:

- b) copia del presente Regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) la planimetria dei Cimiteri;
- f) il registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto anche con mezzi informatici. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale anche informatizzata. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - generalità del defunto o dei defunti;
 - la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - gli estremi del titolo costitutivo;
 - la data ed il numero di protocollo generale e/o repertorio cui si riferisce la concessione se estinte;
 - la natura e la durata della concessione;
 - le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri.
- g) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. In relazione alle norme di legge in materia e del presente Regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

8. Agli organi precitati, aventi potestà dispositiva, sono correlati organi di esecuzione, costituiti dall'Ufficio di Polizia Mortuaria e dall'Ufficio di gestione dei Cimitero e Ufficio di Stato Civile.

9. Il Comune vigila e cura affinché all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Il Comune inoltre non è responsabile verso le famiglie dei defunti dei guasti o delle sottrazioni che si verificassero alle sepolture o alle tombe.

10. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, che penalmente, secondo le norme del Codice Penale.

Art. 2 - Presunzione di legittimazione

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, ossari/cinerari, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, busti, ecc. o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune.

2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'Amministrazione comunale estranea all'azione che ne consegue.

3. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Art. 3- Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione delle salme;
- c) il recupero ed il relativo trasporto nel luogo di osservazione dei cadaveri accidentati e non, su disposizione dell'autorità giudiziaria o forze dell'ordine; trasporto espressamente autorizzato dall'autorità stessa, tramite soggetto incaricato dal Comune;
- d) il feretro ed il trasporto dei cadaveri di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenerne la spesa, sempre che non vi siano persone, Enti od Istituzioni che se ne facciano carico;
- e) il trasporto di salme di persone sconosciute o, se conosciute, per i quali non sia possibile riscontrare l'esistenza in vita di parenti prossimi;
- f) l'inumazione in campo comune e la cremazione, per indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le salme per cui ci sia disinteresse da parte dei familiari non obbligati;
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- i) l'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria.

3. I servizi di cui alle lettere d), e), f) del 2^a comma, ai sensi della L. n. 26 del 28/02/2001 recante conversione del D.L. n. 392/2000 art. 1 comma 7bis, sono a carico del Comune. Ai fini della dimostrazione dello stato di bisogno o di indigenza si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. N. 109 del 31/03/1998 e dai Regolamenti comunali per l'erogazione di contributi e servizi e previa relazione sulla situazione economico/sociale dei servizi sociali comunali.

4. La situazione di disinteresse prevista alla lettera f) del comma 2, da parte dei familiari, si configura come l'assenza di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 4 giorni dal decesso.

5. Tutti gli altri servizi stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale, sono sottoposti a pagamento, nelle forme e nei modi di legge;

6. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 4 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Nel disporre della salma, dei resti e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, comunque espressa. In mancanza, i familiari dispongono nel seguente ordine:

- coniuge non legalmente separato;
- figli e genitori;
- gli altri parenti secondo l'ordine di grado e, a parità di grado, con precedenza per i parenti in linea diretta sui parenti in linea collaterale;
- gli eredi istituiti, che dovranno comprovare tale loro qualità con estratto del testamento;

- convivente.

2. L'ordine di priorità di cui al comma precedente vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, per traslazioni di feretro e per ogni altro atto di disposizione della salma o dei resti o delle ceneri.

3. Il coniuge superstite mantiene tale priorità anche quando passi a nuove nozze, sempre che non chieda di non esserne tenuto o di consentire ad altri tra i soggetti di cui al comma 1° l'esercizio di tale facoltà.

4. Ove si tratti di salma di persona deceduta senza lasciare alcuno dei soggetti indicati al comma 1°, o quando questi siano sconosciuti o non provvedano, il Comune disporrà secondo che le circostanze lo consentano, cercando, per quanto possibile, di tenere conto della previsione del comma 1° acquisendo le informazioni del caso, anche in via informale.

5. L'espressione di volontà per la cremazione è disciplinata dal successivo art. 48.

Art. 5 - Denuncia della causa di morte

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte ai sensi del D.P.R. n. 396/2000, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del Testo Unico delle Leggi Sanitarie debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa, compilando la relativa scheda di morte ISTAT entro 24 ore dall'accertamento del decesso.

2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

3. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatta anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico; in tal caso si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del D.P.R. n. 285/1990.

4. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui agli artt. 361, 362 e 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, l'Ufficiale dello Stato Civile deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

5. Le funzioni di medico necroscopo di cui al D.P.R. n. 396/2000 e all'art. 9 della L.R. n. 18/2010, sono esercitate da medici individuati dall'Azienda sanitaria.

6. Nel caso di rinvenimento di parte di cadaveri o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda sanitaria.

Art. 6 - Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura nei cimiteri è rilasciata, ai sensi del D.P.R. n. 396/2000, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere, per essere poi, periodicamente, consegnato all'Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune.

3. Per la sepoltura nei cimiteri di parti di cadavere, resti mortali, ossa umane o parti amputate da persona vivente, si procede ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 - Disposizioni per i nati morti

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 74 del D.P.R. n. 396/2000, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. L'Azienda sanitaria rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'Ufficiale dello Stato Civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.
3. Il trasporto di cui al comma 2 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

CAPO III

PERIODO DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 8 - Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse almeno 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione e di maciullamento.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla L. 29 dicembre 1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e dal Decreto del Ministro della Salute 11 aprile 2008 "Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte".
4. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
 - a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'Azienda Sanitaria;
 - b) presso strutture obitoriali anche in convenzione, purché idonee;
 - c) presso la casa funeraria.
5. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2 – lettera g), della L.R. 4 marzo 2010, n. 18, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.
6. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

Art. 9 - Strutture obitoriali

1. Sono strutture obitoriali:
 - a) i locali all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;
 - b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.
2. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b) della L.R. n. 18/2010, e successive deliberazioni della Giunta regionale in materia, ove avvenute.

3. Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) il mantenimento in osservazione del cadavere;
 - b) il riscontro diagnostico;
 - c) le autopsie giudiziarie;
 - d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;
 - e) le iniezioni conservative previste dalla normativa;
 - f) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi.
4. Il Comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.
5. L'addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.

CAPO IV

CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMiato

Art. 10 - Casa funeraria

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) osservazione del cadavere;
 - b) trattamento conservativo;
 - c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
 - d) custodia ed esposizione del cadavere;
 - e) attività proprie della sala del commiato.
2. I requisiti strutturali delle case funerarie devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa regionale in materia. La loro ubicazione dovrà essere compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti e le condizioni di esercizio e di utilizzo saranno definite di volta in volta.

Art. 11 - Sala del commiato

1. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.
2. I requisiti strutturali delle sale del commiato devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa regionale in materia.
3. La regolamentazione per l'utilizzo della sala del commiato viene approvata tramite delibera di Giunta Comunale.

CAPO V

DEPOSITO DEI CADAVERI NEL FERETRO (CASSE)

Art. 12 - Deposito della salma nel feretro (cassa)

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui ai commi successivi. Il cadavere deve essere posto nel feretro rivestito con abiti possibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolto in un lenzuolo.

2. Le casse, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio e debbono avere le caratteristiche costruttive previste dall'art. 75 del D.P.R. n. 285/90 e dall'art. 32 seguente.

3. Per le tumulazioni, anche se temporanee, in tombe o cappelle private a carattere perpetuo e anche in altro Stato, i cadaveri devono essere chiusi in duplice cassa di metallo e legno a norma dell'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990. La cassa metallica o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura continua ed estesa su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. È permessa, oltre alla saldatura a fuoco, anche quella a freddo. Tra le casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,66 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo. Lo spessore delle tavole della cassa in legno non deve essere inferiore a 25 mm.

4. Ogni cadavere, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.

Art. 13 - Applicazione della targa sulla cassa con i dati del defunto e cerchiatura della stessa

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro sarà collocata una targa metallica recante, impressi in modo indelebile, il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina conterrà la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

2. La funzione della cerchiatura del feretro di cui all'art. 30, comma 11 del D.P.R. n. 285/1990, è quella di contenimento meccanico della cassa di legno soggetta a pressione per rigonfiamento di quella interna metallica (dovuta alle sovrappressioni per effetto dei gas di putrefazione). Ciò premesso, la cerchiatura è superflua quando:

- a) alla cassa metallica sia applicata ai sensi dell'art. 77, terzo comma, del D.P.R. n. 285/1990 una valvola o altro dispositivo, atto a fissare o neutralizzare i gas;
- b) la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido.

Art. 14 - Chiusura della cassa – Verifiche e verbale di chiusura cassa

1. La chiusura della cassa contenente il cadavere destinato all'inumazione o alla tumulazione, viene eseguita dal personale dell'impresa incaricata del servizio funebre, che può essere anche ditta privata autorizzata, la quale può fornire anche la cassa.

2. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale. L'Azienda sanitaria esercita la necessaria vigilanza e controllo in caso di decesso dovuto a malattie infettivo-diffusive.

CAPO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI E RITI RELIGIOSI

Art. 15 - Trasporto durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione ed entro le trenta ore dal decesso, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria sita anche in Comune diverso e anche fuori regione, compatibilmente con la

normativa regionale di destinazione e sempre che non vi sia il sospetto di morte dovuta a reato o la salma sia a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento, comunica tempestivamente all'Ufficiale di Stato Civile e al medico necroscopo, la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione, per il conseguente rilascio della prevista autorizzazione, art. 8 comma 2, se non già autorizzato da pubblica autorità.

3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 16 - Modalità del trasporto

1. Costituisce trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. delle leggi in materia di Pubblica Sicurezza ogni trasferimento di cadavere dal:

- a) luogo del decesso o rinvenimento, al deposito di osservazione o all'obitorio;
- b) luogo del decesso o rinvenimento, dall'obitorio o casa funeraria alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, compresa la cremazione seguendo il percorso più breve. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

2. Il trasferimento di cadaveri di cui al comma 1^a lettera a) durante il periodo di osservazione non costituisce trasporto funebre.

3. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 18/2010. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico che rientra tra le prestazioni comprese nell'attività funebre ed è disciplinato dal D.P.R. n. 285/1990 e dalle vigenti disposizioni regionali di igiene e di Polizia Mortuaria ed è svolto dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 23 della L.R. n. 18/2010. L'addetto a tale trasporto è incaricato di Pubblico Servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 658 del Codice Penale. L'Azienda Sanitaria esercita i controlli di propria competenza sugli aspetti igienico - sanitari relativi al trasporto di salme.

4. I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile.

5. I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.

6. Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate.

7. Il servizio di trasporto funebre è esercitato a parità di condizioni e senza vincoli territoriali dalle imprese in possesso dei requisiti e dalle autorizzazioni previste dalle norme di legge. L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni del presente Regolamento.

8. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

9. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali, salvo diverse indicazioni dell'autorità sanitaria.

10. Il trasporto di ossa sia nel territorio Comunale che fuori del Comune deve essere sempre autorizzato dal Sindaco del luogo di partenza. Le ossa devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Il trasporto di ossa, chiuse in cassetta metallica, può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

11. Anche il trasporto delle ceneri sia nel territorio Comunale che fuori del Comune deve essere sempre autorizzato dal Sindaco del luogo di partenza. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate e devono riportare i dati identificativi del defunto. Il trasporto di ceneri, in urna cineraria, può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

12. Se le ossa provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Art. 17 - Trasporto di cadaveri deceduti in casi particolari

1. I cadaveri rinvenuti o deceduti sul suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico, verranno trasportati, su disposizione dell'autorità giudiziaria o da organo da essa delegato, nel luogo da essi indicato per il proseguimento del periodo di osservazione e gli eventuali ulteriori accertamenti, se disposti, come previsto anche all'art. 8 comma 2.

2. Per i cadaveri deceduti a seguito di malattia infettiva o in caso di cadavere portatore di radioattività il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria indica, ove necessario, le eventuali prescrizioni del caso.

Art. 18 - Orario dei trasporti

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose. Altrettanto dicasi per i cortei funebri che partono dalle celle mortuarie degli ospedali o dalle case funerarie, vedasi anche il successivo art. 24, comma 7.

2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 19 - Trasporto in un altro Comune e Trattamenti

1. Per il trasporto di un cadavere in un altro Comune, per inumazione o cremazione, che disti non più di 100 Km si impiega la sola cassa di legno. Se la morte è giunta a causa di malattia infettiva o che il cadavere sia portatore di radioattività, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica può disporre diversamente e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito del cadavere al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Oltre i 100 Km o all'estero, è d'obbligo la doppia cassa. Nella fattispecie, per cadaveri destinati alla inumazione è consentito il ricorso a particolari cofani esterni a quello di legno, di materiali impermeabili e con adeguata resistenza meccanica, a chiusura stagna, eventualmente riutilizzabili previa disinfezione, purché in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 285/90. Oppure, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del DPR 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta.

3. Per il trasporto del cadavere da Comune a Comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del D.P.R. n. 285/1990, questo risulta obbligatorio per i feretri

diretti all'estero e quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, oppure quanto prescritto dal medico necroscopo per esigenze di tutela della salute pubblica. Il trattamento antiputrefattivo viene effettuato dall'impresa funebre, con personale appositamente formato, che provvede al confezionamento del feretro a al suo trasporto.

4. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio, dall'obitorio o dalla casa funeraria, con carro apposito chiuso come sopra descritto.

5. L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Sindaco e viene accompagnata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

6. Le salme provenienti da altro Comune, devono di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero, salvo brevi soste per le esequie, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri, in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.

7. Il trasporto di cadavere per la cremazione e il trasporto delle relative ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati con unico atto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 20 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati, nel rispetto delle norme previste dal D.P.R. 285/90 e dalla L.R. 18/2010.

Art. 21 - Trasporto all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme all'estero o dall'estero ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 sempre dello stesso D.P.R. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 sempre dello stesso D.P.R.

2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.

3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della Salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare, art. 28 del D.P.R. n. 285/1990.

4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto, art. 29 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 22 - Autorizzazione al trasporto

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione, sulla scorta della quale l'Ufficio di Polizia Mortuaria rilascerà al custode il permesso di entrata del cadavere nell'area cimiteriale.

Art. 23 - Trasporto di resti mortali

1. Per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione,

corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni.

2. Si applicano per i resti mortali le norme previste per i cadaveri in tema di trasporto funebre e caratteristiche delle casse, fatti salvi ulteriori prescrizioni emanate dell'Azienda Sanitaria.

3. Se i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Art. 24 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre

1. In ogni trasporto, sia all'interno del Comune sia da Comune a Comune e da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 12 e 13.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato obbligatoriamente dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri documenti in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale addetto al Cimitero. Ai suddetti documenti va allegato il verbale di chiusura del feretro di cui all'art.14.

3. L'addetto al ricevimento del feretro deve controllare la regolarità dei documenti di trasporto e seppellimento e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. I suddetti documenti dovranno poi essere consegnanti al Servizio Cimiteriale del Comune.

4. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non è accompagnato dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o comunque competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'art. 72 del DPR n. 396/2000, rilasciato in carta semplice.

5. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, anche in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Comune.

6. Quando sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, va data comunicazione anche a questi Comuni.

7. Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti al trasporto funebre con particolare riguardo a:

- Orari di svolgimento dei servizi;
- Orari di arrivo ai cimiteri;
- Giorni di sospensione dell'attività funebre tenendo conto dell'opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi;
- Percorso dei veicoli interessati al trasporto;
- Luoghi per la sosta dei veicoli funebri in transito.

Art. 25 - Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, che intervengono all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

TITOLO II CIMITERO

CAPO I

CIMITERO

Art. 26 - Cimitero

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero presente nel Comune.
2. Il Comune è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che deve individuare spazi destinati a:
 - aree da concedere per la realizzazione di manufatti (tombe di famiglia) da parte di privati;
 - campi comuni ad inumazione ordinaria decennale, comprendenti anche l'inumazione speciale (per gli indecomposti) ad inumazione straordinaria quinquennale;
 - tumulazioni individuali (loculi)
 - tumulazioni per famiglie o collettività (tombe o cappelle di famiglia)
 - cellette destinate a cassette ossario o urne cinerarie individuali;
 - ossario comune ove raccogliere le ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni nel caso non siano richieste dai familiari per altre collocazioni;
 - cinerario comune ove raccogliere e conservare le ceneri nel caso non siano richieste dai familiari per altre collocazioni;
 - area per la dispersione delle ceneri.
3. Nell'elaborazione del piano che sarà oggetto di aggiornamento periodico si dovrà tener conto:
 - dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazioni, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratiche funebri;
 - delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere disponibili nel cimitero, esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
 - della viabilità cimiteriale con garanzia di facile accesso ai portatori di handicap.
4. Il Comune nella pianificazione del fabbisogno, tiene conto dei dati citati al comma 3 precedente, prevedendo e assicurando che ci sia sempre la disponibilità di sepolture per un numero corrispondente alla media degli ultimi 3 anni per le tumulazioni e la media degli ultimi 2 anni per le inumazioni.
5. I cimiteri devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 285/1990. Nella planimetria deve risultare la delimitazione degli spazi e delle sepolture di cui al comma 2.
6. I progetti di ampliamento e ristrutturazione dei Cimiteri sono sottoposti al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda sanitaria.

Art. 27 - Disposizioni generali – Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. n. 285/1990 e delle eventuali norme regionali.

2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto. Il personale addetto, durante le predette operazioni eseguite su tombe di famiglia private, si limita solo alla vigilanza, affinché le ditte private incaricate dai concessionari, procedano senza arrecare danni ad altre tombe ed eseguano il tutto conformemente alla norma.

3. Chiunque venga a conoscenza che siano state eseguite sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale o di distruzione di cadavere o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del Codice Penale, è tenuto a denunciarne tali fatti all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco.

Art. 28 - Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero, compatibilmente alle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale o nelle more della sua adozione, è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera. La sepoltura in tal caso, non è consentita senza il parere della Comunità competente.

2. Le spese per le opere necessarie per tali reparti, se compatibili, sono a carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici di norma vengono inumati in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio comunale.

Art. 29 - Ammissione nei cimiteri

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o risultavano iscritte all'AIRE del Comune;
- c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone che risultano essere state in vita, concessionarie, o membri della famiglia del concessionario, di sepoltura privata individuale o di famiglia; in dette sepolture private può essere autorizzata, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, a condizione che il periodo di tumulazione non sia inferiore ai 20 anni previsti per le tumulazioni ordinarie;
- d) il coniuge defunto di persona già sepolta nel cimitero comunale;
- e) le salme di persone residenti in case di riposo o istituti di assistenza, con precedente residenza in questo Comune;
- f) le salme di persone, precedentemente residenti nel Comune, che abbiano trasferito la residenza fuori Comune;
- j) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/90;
- k) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

2. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 28, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. 445/2000.

3. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco/Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.

CAPO II

INUMAZIONI

Art. 30 - Campo per le inumazioni

1. Il Comune deve avere un cimitero con almeno un reparto destinato alla sepoltura per inumazione, scelto tenendo conto della sua idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche e livello della falda freatica.
2. Tale reparto sarà diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. In ogni singola fossa è destinato un solo feretro. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere sepolti nella stessa fossa.
4. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni o private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, che vengono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Esse si fanno seguendo un ordine prestabilito entro fosse scavate negli spazi scoperti, a tal uso destinati. L'eventuale tariffa per la sepoltura comune è stabilita con delibera di Giunta Comunale.
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 31 - Dimensioni delle fosse

1. Ciascuna fossa deve avere una profondità, laddove possibile, non inferiore a metri due dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazione di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.
3. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età inferiore ai dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a m. 2), una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
4. Nei reparti speciali, per la sepoltura di persone di culto diverso da quello cattolico, per i culti religiosi che lo prevedano espressamente è consentita, come indicato dalla Circolare Ministero della Sanità n. 10/1998, l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone. Invece per il trasporto funebre è d'obbligo l'uso della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.
5. Per l'interramento dell'urna cinerarie si deve far riferimento al successivo art. 51.

Art. 32 - Cippo – Croci lapidi monumenti e fiori

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata, in alternativa a quanto previsto al successivo comma, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati, può essere autorizzato dal Comune previo il pagamento di quanto stabilito dalla Giunta Comunale, il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, in cemento, pietra naturale o legno, alle seguenti condizioni:

- a) dimensioni di massimo ingombro del basamento cm. 170x70 e alto non più di cm. 15;
- b) la superficie della lapide orizzontale non potrà coprire più del 60% della superficie del basamento (esempio cm. 170x70 = cm. 11.900 x 60% = cm.7.140);
- c) le installazioni verticali (lapidi, croci, testate o statue) non devono superare l'altezza da terra di cm. 120;
- d) dovranno essere mantenuti gli allineamenti con le tombe esistenti;
- e) non dovrà assolutamente essere eseguita alcuna sporgenza e/o zoccolo di base oltre la sagoma prescritta;
- f) ad ultimazione dei lavori dovrà essere ripristinata l'area circostante;
- g) gli interessati dovranno provvedere direttamente alla cura e manutenzione del manufatto oggetto dell'autorizzazione, rimanendo a carico degli stessi ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione delle opere eseguite;

4. Deve essere rispettata la normativa relativa all'eliminazione delle barriere architettoniche.

5. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

7. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie scoperta della fossa come previsto dal precedente comma 3, lettera b).

8. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,00. All'infuori di quanto indicato nei precedenti commi, nelle fosse dei campi comuni è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

9. Le croci, piccoli monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo rientranti nel precedente comma 3, trascorso il periodo di dieci anni, se non rivendicati, restano di proprietà del Comune.

Art. 33 - Casse per le inumazioni

1. Le casse per le inumazioni devono esser conformi a quanto previsto dall'art.12 comma 2. L'eventuale impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Sanità, ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 285/1990. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica come previsto dall'art. 13.

2. Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Art. 34 - Deposizione del feretro

Le operazioni di deposizione del feretro nella fossa saranno eseguite con massima cura e rispetto. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od avvalendosi di un meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 31.

CAPO III

TUMULAZIONI

Art. 35 - Tumulazioni in opere murarie

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie, in opere murarie, loculi o ossari/cinerari costruiti dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Nei loculi, indipendentemente dalla presenza del feretro ed in relazione allo spazio disponibile, possono essere collocati una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie previo assenso del concessionario e comunque tale collocazione non modifica il periodo di concessione. Negli ossari/cinerari, in relazione allo spazio disponibile, possono essere accolte una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie sempre con l'assenso del concessionario.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990.
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, delle ceneri o dei resti mortali, va inoltre aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR n. 285/1990.
5. I cadaveri destinati alla tumulazione devono essere racchiusi in duplice cassa l'una di legno e l'altra di metallo, secondo quanto disposto dal precedente art. 12 del presente regolamento e dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 36 - Deposito provvisorio

1. Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salma in tomba di famiglia o loculi comunali nei seguenti casi:
 - In tomba di famiglia in attesa che il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi loculi;
 - In tomba di famiglia o loculo comunale in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia oppure ultimi i lavori di ripristino o ristrutturazione della propria tomba;
2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio cimiteriale nell'apposito provvedimento di concessione della sepoltura.
3. Le salme tumulate provvisoriamente per indisponibilità di loculi verranno estumulate e poste nei loculi resisi disponibili, a cura e spese del Comune.
4. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 37 - Esumazioni

1. Le esumazioni possono essere ordinarie o straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento o alla scadenza della concessione se trattasi di sepoltura privata, purché sia trascorso almeno un decennio a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Sono parificate ad esumazioni ordinarie quelle relative ad esumazioni di resti mortali inumati dopo il primo decennio nel campo per gli indecomposti per mancata mineralizzazione.
3. Le seconde quando, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti su ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per la cremazione.
4. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto, sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

Art. 38 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/1990, e cioè dopo il decennio. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, vengono regolate dal Sindaco con apposita ordinanza/autorizzazione. Le operazioni di riesumazione vanno opportunamente registrate avvalendosi anche di sistemi informatici. Le fosse dei campi comuni, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. L'inizio delle operazioni massive di esumazioni ordinarie in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere presso il cimitero interessato con congruo anticipo e dopo aver dato opportuno preavviso ai congiunti qualora rintracciabili. Sarà comunque pubblicata sia all'Albo Pretorio che all'interno del Cimitero con un anticipo di almeno 30 giorni la lista dei nominativi da esumare. La stessa vale come preavviso nei casi di irreperibilità dei parenti del defunto. La comunicazione deve contenere un'informativa sul trattamento previsto per i resti mortali.
3. I cadaveri che, all'atto dell'esumazione, risultassero indecomposti saranno nuovamente inumati in sito o trasferiti in apposito campo di seppellimento.
4. È ammessa la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni nel rispetto delle norme in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 39 - Svolgimento delle operazioni di esumazione

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa rinvenute dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private, previo versamento della tariffa all'uopo prevista. In questo caso, i resti dovranno essere raccolti in cassetta di zinco come previsto dalla norma.

Art. 40 - Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie, per i cadaveri da trasportare in altre sepolture o per la cremazione, sono autorizzate dal Responsabile del Servizio, che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda Sanitaria. L'operazione suddetta non richiede la presenza di un operatore sanitario. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala idonea, anche al di fuori del Comune, a cura dei necrofori del cimitero o di altro personale autorizzato, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla predetta autorità e di quelle impartite

dall'autorità sanitaria a tutela dell'igiene. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria, sono eseguite alla presenza del personale tecnico da questa autorizzato.

2. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria, occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

3. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 ad eccezione di quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria.

4. L'esumazione di cadaveri di persone morte per malattia infettiva può compiersi dopo che siano trascorsi almeno due anni dal decesso e che l'Azienda Sanitaria dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 41 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie e non richiedono di norma la presenza di un operatore sanitario.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 (venti) anni e possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno e sono regolate con ordinanza/autorizzazione del Sindaco.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

a) a richiesta di familiari interessati, prima della scadenza della concessione previa autorizzazione del Responsabile del Servizio cimiteriale che prescrive le misure di volta in volta necessarie sentita l'Azienda Sanitaria, per trasferimento ad altra sepoltura o in altro Cimitero o per la cremazione;

b) su ordine della Autorità Giudiziaria per il quale vale quanto riportato all'articolo 40, comma 3, del presente regolamento.

4. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, avvisa, alla scadenza delle concessioni i concessionari conosciuti e viventi oppure in alternativa se non conosciuti, pone un avviso sulla lapide in cimitero e sempre in cimitero pone un elenco con i nominativi dei defunti che hanno la concessione in scadenza o scaduta.

5. Se allo scadere della concessione a tempo determinato, i resti mortali dei cadaveri estumulati, si trovano in condizioni di completa mineralizzazione e raccogliibili in cassette di zinco, possono essere, previa domanda degli aventi diritto e a loro spese, destinati alle cellette ossario, loculi o tombe in concessione, viceversa se non sussiste domanda di collocazione da parte degli aventi diritto, i resti vengono collocati in ossario comune, sempre a spese dei familiari del defunto.

6. Se i resti mortali estumulati non sono in condizioni di completa mineralizzazione, essi devono essere avviati all'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo minimo di inumazione è fissato in anni 5, e viene autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Al termine del periodo di inumazione i resti mortali possono essere destinati a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. In assenza di interessamento da parte dei familiari, i resti verranno collocati nell'ossario comune. Le spese per l'inumazione, per la riesumazione trascorso il periodo di 5 anni e la collocazione dei resti nell'ossario comune resteranno comunque a carico dei familiari.

A richiesta degli interessati e previo assenso della maggioranza dei parenti aventi diritto, i resti mortali non mineralizzati, possono essere cremati. Il trasporto, effettuato conformemente alle norme, dovrà essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e corredato dall'autorizzazione alla cremazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

7. Sono altresì autorizzabili dal Responsabile del Servizio cimiteriale estumulazioni straordinarie per esigenze cimiteriali, e per attuazione di progetti cimiteriali. In questo caso le operazioni da effettuare sono a carico del Comune.

8. È vietato eseguire sui cadaveri tumulati operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle della cassa con la quale fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

9. Il Responsabile del Servizio e gli operatori addetti ai cimiteri sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria chiunque esegua sui cadaveri operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 42 - Estumulazioni per trasporto in altra sede

Il Responsabile del Servizio può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, sentita l'Azienda Sanitaria.

Art. 43 - Incaricati alla estumulazione e rifiuti cimiteriali e costi

1. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali o ditte incaricate dal Comune. Questi si limiteranno a svolgere le operazioni di estrazione del feretro e consegnarlo nelle condizioni in cui si trova, alla ditta incaricata dai familiari per la cremazione, viceversa se il feretro dovrà essere inumato, procederanno alla sua inumazione adempiendo a quanto previsto dal art. 41 comma 6. Il Comune non si assume l'onere sia dello stoccaggio che del conseguente smaltimento, sia della cassa di legno che di quella in zinco, che dovranno essere smaltite dalla ditta incarica alla cremazione.

2. Tutte le spese per le estumulazioni richieste ed autorizzate dal Responsabile del Servizio, siano esse ordinarie (alla scadenza della concessione del loculo o celletta/ossario o passati 20 anni dalla tumulazione) che straordinarie, compresa la riesumazione dopo i cinque anni (art. 41 comma 6), sono completamente a carico dei familiari, come pure quelle di eventuale concessione del loculo o celletta ossario/cinerario di destinazione come previsto sempre dal comma 6 dell'art. 41.

Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 44 - Raccolta delle ossa

1. Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni.

2. I resti ossei sono raccogliibili in cassetta di zinco sigillate e riportanti sulla parte esterna in modo indelebile, il nome e cognome del defunto data di nascita e decesso e riposte in cellette ossario, loculi o tomba o come previsto all'art. 35 comma 2, previa richiesta degli aventi diritto.

3. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono diligentemente raccolti e depositati nell'ossario comune sempre a spese dei familiari.

Art. 45 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenissero oggetti preziosi o ricordi personali, preventivamente rivendicati dagli aventi diritto al Responsabile del Servizio, questi saranno custoditi per la successiva consegna.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà ad avvertire gli aventi diritto e a tenerli a disposizione per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 46 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia dei concessionari o aventi diritto, che sono tenuti a rimuoverli dal cimitero entro 30 giorni dalle operazioni.

2. I materiali e le opere di proprietà della famiglia dei concessionari o aventi diritto che non adempiranno alle condizioni del comma precedente, restano senza alcun obbligo di indennizzo o rimborso nella disponibilità del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti alienarli o smaltirli.

3. Gli aventi diritto possono essere autorizzati a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o a favore di sepoltura di parenti od affini, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto entro il termine di cui al comma primo.

CAPO V

CREMAZIONI, AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 47 - Cremazione

1. Il presente capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla L. n. 130/2001. Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al D.P.R. n. 285/1990, al D.P.R. n. 254/2003 in materia di smaltimento rifiuti, alle Circolari Ministero Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998 e comunque di ogni norma vigente.

2. La cremazione del cadavere - dei resti mortali - di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato e comunque individuato nell'atto di autorizzazione rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 48 - Registro per la cremazione

1. È istituito presso l'Ufficio dello Stato Civile ai sensi dall'art. 3 della L.R. n. 24 del 25/09/2009, il registro per la cremazione, nel quale viene annotata in vita la volontà della persona di essere cremata.

2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato, la persona da lui individuata per l'esecuzione della sua volontà e l'eventuale volontà alla dispersione o all'affidamento e destinazione dell'urna cineraria. L'iscrizione nel registro, non

costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione, in quanto la stessa deve essere conseguente alla consegna all'Ufficio dello Stato Civile dell'atto previsto al successivo comma.

3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, anche redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile (testamento olografo); a tale scopo l'Ufficio dello Stato Civile predispone un modello di dichiarazione. Tale modalità di espressione della volontà non è esclusiva e non comporta pubblicazione dell'atto.

4. L'Ufficio preposto rilascerà ricevuta e dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza, ferma restando la possibilità di ritirare il proprio testamento olografo precedentemente consegnato. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.

5. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

Art. 49 - Autorizzazione alla cremazione

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianti di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o quello scelto dai familiari della persona defunta.

2. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata, previa richiesta, che può contenere anche la destinazione delle ceneri, ai sensi dell'art. 3, c.1, lett. b) della legge 30/03/2001, n. 130, dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di decesso, secondo le norme vigenti in materia (art. 3 della Legge n. 130/2001), in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) la disposizione testamentaria del defunto come previsto al precedente art. 48 comma 3, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa contraria del defunto, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari, per procedere alla cremazione del defunto;
- c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o, in mancanza del coniuge, dal parente/ti più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi, manifestata per iscritto al Comune di decesso o di residenza del defunto o di residenza del dichiarante. Nel caso che la volontà sia stata manifestata al Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale al Comune di ultima residenza del defunto.
- d) per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia correlata dal certificato di necropsia in carta libera, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/2001 art. 3 comma 1 lett. A. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia, è sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria che deve contenere la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

4. L'autorizzazione alla cremazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile, deve contenere l'indicazione dell'impianto che provvederà alla cremazione e la destinazione finale delle ceneri.

5. In presenza di volontà testamentaria alla cremazione, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

Art. 50 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazioni od estumulazioni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi diritto, previa presentazione della documentazione prevista dal comma 2 del precedente articolo e conseguente autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile che deve riportare le indicazioni citate nel comma 4 sempre del precedente articolo.

2. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazioni od estumulazioni non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato o il certificato necroscopico.

Art. 51 - Raccolta e conservazione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

3. Le ceneri raccolte come al comma 1, possono essere conferite per la loro conservazione, al cinerario comune sito nel cimitero comunale, oppure, in alternativa, possono essere:

- a) a richiesta del familiare avente titolo sul defunto, l'urna può essere tumulata in cella per ossario o cinerario con nuova concessione, oltreché in ossario familiare o nicchia già in concessione. Nelle celle ossario o cinerario potranno essere tumulate urne, ceneri e/o cassette individuali di ossa fino a capienza, di appartenenti allo stesso nucleo familiare del/i defunto/i per cui si acquisisce la concessione, nell'ordine: coniugi, figli, genitori, fratelli del defunto o conviventi. Per ossari/cinerari multipli o familiari fa fede in qualità d'intestatario del manufatto la o le famiglie per cui si acquisisce la concessione all'atto della richiesta.
- b) inumata in apposita area cimiteriale destinata a tale scopo, con urna in materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo previsto di 5 anni. Le fosse per l'inumazione nel terreno devono avere dimensioni minime di cm. 30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a 40 cm, con obbligo di uno strato minimo di terreno di cm. 30 tra l'urna e il piano campagna del campo. La fossa di inumazione di urne cinerarie è individuale e deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto posta a spese dei familiari.
- c) consegnata al soggetto affidatario per la sua custodia, individuato tra il coniuge o in difetto tra i familiari aventi titolo in ordine di grado e parentela dal più vicino al più lontano entro il 6° grado come specificato dagli artt. 74 e seguenti del codice civile, o convivente dichiarato anagraficamente con il consenso scritto degli eventuali familiari aventi titolo, all'esecutore testamentario individuato dal defunto o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati. Nel caso di richiesta di più parenti dello stesso grado, l'urna sarà affidata al soggetto individuato dalla maggioranza degli stessi.
- d) apposta sopra altra sepoltura a terra inserita in un manufatto lapideo ancorato in maniera solidale alla lapide copri tomba, con sporgenza verticale non superiore a 30 cm dalla stessa, soggiacendo nella durata alla scadenza della sepoltura primaria. Tale fattispecie potrà essere concessa esclusivamente in caso di decisione unanime di tutti gli aventi diritto di entrambi i defunti.
- e) tumulata all'interno del cimitero comunale nei manufatti (loculi) costruiti dal Comune e dati in concessione o in sepolture private assieme a feretri di congiunti ivi tumulati come previsto dall'art. 35 comma 2 sempre previo parere favorevole del concessionario del manufatto.

4. La consegna dell'urna cineraria agli addetti ai cimiteri, agli effetti dell'art. 343 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n° 1265, dovrà risultare da apposito verbale redatto in triplice copia: una per il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, una per l'incaricato del servizio di custodia del Cimitero o all'affidatario dell'urna.

Art. 52 - Affidamento dell'urna cineraria

1. La richiesta di affidamento dell'urna cineraria dovrà essere presentata al Comune di decesso ovvero ove sono tumulate le ceneri, da parte del coniuge o, in assenza, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e segg. del codice civile. La richiesta di affidamento dovrà contenere i seguenti dati:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente nonché i dati identificativi del defunto;
- la dichiarazione di responsabilità per l'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- il consenso dell'affidatario per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento del rilascio, e di richiedere autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati o in apposita cella ossario, nel caso l'affidatario non intendesse più conservarla;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- che l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'Autorità comunale.

2. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo alla presentazione della richiesta, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata in cimitero con oneri a carico dei familiari.

3. L'urna cineraria viene affidata al familiare con autorizzazione scritta del Comune.

4. L'autorizzazione dovrà contenere tutte le prescrizioni alle quali dovrà attenersi l'affidatario nella conservazione dell'urna, ivi inclusa l'eventuale variazione del luogo di conservazione della stessa, qualora quello indicato dal richiedente appaia non adeguato sia in riferimento al rispetto dovuto nei confronti dei defunti, che per quanto concerne la sicurezza dell'urna stessa.

5. L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti da cremazione di resti mortali derivanti da esumazioni ed estumulazioni.

6. È vietato l'affidamento congiunto dell'urna a più familiari anche dello stesso grado art. 51 precedente comma 3 lett. c), nonché l'affidamento temporaneo e l'affidamento di quota parte delle ceneri.

7. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nella residenza o nella sede dell'affidatario, il quale può altresì detenerla anche nel luogo del domicilio sempreché nel territorio comunale. L'urna sigillata dovrà essere custodita all'interno dell'abitazione o sede, e all'esterno dell'urna dovranno essere indicati i dati previsti dall'art. 51 comma 1. L'urna cineraria affidata al familiare deve essere custodita sotto la responsabilità dello stesso, in un luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, profanazioni, aperture o rotture accidentali e non deve essere abbandonata. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da verbale redatto in triplice copia: una sarà conservata presso gli uffici comunali, una presso il cimitero ed una consegnata al richiedente. In ogni

caso di affidamento, l'ufficio comunale annota nel registro previsto dalla precedente art. 48 le generalità dell'affidatario unico, come specificato agli artt. 48 e 49 della L.R. n. 18/2010.

8. Nel caso di trasferimento di residenza o di variazione del luogo di conservazione, deve essere data comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento. Il soggetto affidatario può rinunciare a detenere l'urna, comunicando per scritto all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione che ne prende nota nell'apposito registro. In questo caso l'urna sarà conferita nel cimitero comunale a cura del soggetto rinunciatario salvo che contemporaneamente non giunga richiesta di avente diritto.

9. L'affidamento delle ceneri non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata o alla dispersione delle ceneri.

10. Non sono ammessi spostamenti temporanei dell'urna in sedi diverse da quella dichiarata dall'affidatario.

11. L'affidatario ha l'obbligo di comunicare all'Ufficiale di Stato Civile ogni variazione di residenza sia all'interno del territorio comunale sia all'esterno.

12. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per verificare che la custodia avvenga nel rispetto delle norme.

13. In caso di morte dell'affidatario si procede nuovamente con presentazione di nuova istanza dai soggetti interessati, altrimenti l'urna cineraria dovrà essere riconsegnata al servizio di custodia del cimitero al fine del conferimento nel cinerario/ossario comune o per provvedere alla tumulazione in cimitero.

Art. 53 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri deve essere autorizzata dal Comune e avvenire sulla base della volontà scritta del defunto contenuta in disposizione testamentaria o dichiarazione scritta come prevista al precedente art. 48 comma 3, resa ad associazioni che abbiano come proprio fine statutario la cremazione. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la dispersione delle ceneri può avvenire per volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata al Comune di decesso o di residenza. Nel caso di minori e interdetti, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti degli stessi.

2. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto.

3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti nell'articolo 3, comma 1, numero 8), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).

4. La dispersione delle ceneri deve avvenire in orario diurno con mezzi funebri o con mezzi propri, purché sia garantito il decoro pubblico, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nell'area di dispersione ed è consentita nei seguenti luoghi del territorio del Comune:

- a) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale;
- b) in aree private, all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso scritto dei proprietari;
- c) in natura nei luoghi autorizzati secondo la normativa vigente.

Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano. La dispersione è consentita in aree naturali, in laghi e fiumi ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi, manufatti e natanti, fatte salve disposizioni particolari dettate dall'autorità sanitaria. La dispersione in acqua può

avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile, oppure mediante versamento delle ceneri a pelo d'acqua. È vietata la dispersione in aria (al vento).

5. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. È fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire compenso per l'assenso alla dispersione. Le violazioni in tema di dispersione delle ceneri sono disciplinate dall'art. 411 del Codice Penale.

6. La dispersione delle ceneri, qualora l'esecutore non sia stato indicato dal defunto, è eseguita dalle persone o istituzioni indicate all'art. 51 precedente comma 3 lett. c) o dal tutore del minore o dell'interdetto.

7. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge, al convivente more uxorio o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora questi lo desiderino.

8. È vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

9. La dispersione all'interno del cimitero avverrà alla presenza di una persona autorizzata dal comune che vigilerà sulle operazioni, mentre per la dispersione al di fuori, vi provvederà il soggetto autorizzato, sul quale ricade anche l'onere della vigilanza delle operazioni di dispersione e anche la comunicazione dell'avvenuta dispersione.

10. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti e deve essere effettuata nella fascia oraria tra le ore 08:00 e le ore 10:00. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 3 della L. n. 130/2001, provvede alla dispersione il personale incaricato allo svolgimento dei servizi cimiteriali.

11. Nel Cimitero di Portobuffolè, è presente un'area per la dispersione delle ceneri denominata "Giardino del Ricordo". Sulla stessa possono essere interrate le ceneri in urne biodegradabili o svuotate dal personale addetto ai servizi cimiteriali incaricato dal Comune.

12. La tariffa da corrispondere per la dispersione delle ceneri è determinata dalla Giunta Comunale.

Art. 54 - Collocamento temporaneo dell'urna cineraria presso il cimitero

1. È consentita la sosta per un periodo massimo di un anno dell'urna cineraria presso il cimitero comunale nelle situazioni in cui cause di forza maggiore impongano il posticipo delle operazioni di dispersione. La sosta sarà soggetta ad apposita tariffa determinata dalla Giunta Comunale.

2. Trascorsi i termini sopraccitati senza che le procedure per la dispersione, l'affido o la conservazione siano state effettuate o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno conferite per la conservazione nel cinerario comune.

CAPO VI

COMPORTAMENTO - POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 55 - Comportamento del personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - d) avvertire il Sindaco, di tutte quelle necessità che si dovessero presentare sotto l'aspetto sanitario;
 - e) eseguire tempestivamente le eventuali disposizioni impartite dal Sindaco stesso e/o dall'Azienda Sanitaria Locale nelle sfere delle proprie attribuzioni generali e specifiche.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico i nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento.
 - e) trattenere per sé o per terzi le cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, l'inosservanza degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento, costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.
6. L'osservanza delle norme comportamentali di cui al precedente comma 3, è estesa anche al personale impegnato nei servizi cimiteriali eventualmente affidati in concessione a terzi.
7. Il personale usa i locali osservando particolare diligenza affinché non si verifichino danni di alcun genere e mantenendoli puliti.

Art. 56 - Orari

I cimiteri saranno aperti al pubblico secondo le disposizioni deliberate dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso degli stessi cimiteri.

Art. 57 - Divieti ed obblighi

1. All'interno delle aree cimiteriali non è ammessa la circolazione di veicoli privati, cicli e motocicli.
2. Il Responsabile del Servizio può autorizzare l'uso di biciclette per l'accesso ai cimiteri alle persone con difficoltà di deambulazione. L'autorizzazione è rilasciata su presentazione di apposita domanda alla quale deve essere allegato un certificato medico comprovante l'infermità.
3. Il Responsabile del Servizio può, altresì, autorizzare l'ingresso nei cimiteri dei mezzi di proprietà delle ditte che vi effettuano lavori per lo stretto tempo necessario all'esecuzione degli stessi.
4. È proibito l'ingresso nei cimiteri ai minori di anni 10 se non accompagnati da persone adulte.
5. È assolutamente vietata l'introduzione di cani o altri animali anche se tenuti a catena od a guinzaglio, fatta eccezione per le ammissioni di legge.
6. È vietata l'asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dai cimiteri, compresi i fiori, gli arbusti e le corone. È inoltre vietato:
 - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori; è fatto obbligo di separare i rifiuti secondo i principi della raccolta differenziata;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere o apporre sfregi sulle lapidi, sulle cappelle o sui muri;
- h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- n) salvo che ai parenti autorizzati, è vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale addetto, presenziare alle esumazioni straordinarie.
- o) qualsiasi attività commerciale.
- p) chiedere l'elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Comune;
- q) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta costruttrice o fornitrice. Eventuali elementi indicativi vanno tempestivamente rimossi.

7. È fatto dovere alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

8. In caso di danneggiamento o degrado delle opere suddette, il custode ne farà avviso ai famigliari per il loro ripristino. In caso di mancato intervento, le opere saranno rimosse.

9. È proibito recare qualsiasi danno o fregio ai muri dei cimiteri, alle cappelle, alle lapidi ed eseguire qualsiasi iscrizione o eseguire lavori che non siano stati preventivamente autorizzati dall'Autorità comunale.

10. Chiunque tenesse un contegno non conveniente all'interno dei cimiteri, sarà diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato dal personale del cimitero.

Art. 58 - Riti funebri

1. All'interno del cimitero sono permesse la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 59 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, in conformità all'art. 32 precedente e all'autorizzazione comunale.

Art. 60 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti, le piante e i fiori freschi come previsto al precedente art. 32, non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. I rifiuti quali fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami, materiali lapidei e similari sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali devono essere smaltiti.

Art. 61 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. Verrà disposto inoltre il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi come previsto anche dall'art. 32 precedente.

2. I provvedimenti d'ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'interno del cimitero per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

3. Le lapidi addossate al muro di cinta non devono superare in altezza lo stesso muro. Dove il muro di cinta è sovrastato da merli, le lapidi dovranno rimanere al disotto della base dei merli.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'art. 46 in quanto applicabili.

Art. 62 - Manutenzioni a cura del Comune

1. I viali e i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, dovranno essere tenuti nel miglior ordine possibile.

2. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe. Nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.

3. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni, anche provvisorie o temporanee, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo e di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

CONCESSIONI

Art. 63 - Tipologia delle aree e dei manufatti per le sepolture e disposizioni sulle tariffe

1. Nel cimitero comunale, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 54 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990, sono di norma previste le aree e tipologie di sepolture elencate all'art. 26 comma 2.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività. I lavori per la realizzazione delle tombe di famiglia, dovranno essere eseguiti ed ultimati entro due anni dalla data di rilascio della concessione. Trascorso tale termine in caso di inadempienza da parte del concessionario, il Comune rientrerà in possesso dell'area nello stato di fatto in cui si trova e rimborserà agli aventi diritto il 50% del costo originario di concessione dell'area medesima e nulla per eventuali lavori eseguiti.

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossari/cinerari ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia a più posti).
4. Il rilascio della concessione è subordinato al rispetto delle condizioni previste dall'art. 29 precedente e al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario deliberato dalla Giunta Comunale annualmente.
5. La concessione delle aree, manufatti, ossario/cinerari o loculi individuali, deve risultare da regolare atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - la durata della concessione e la sua identificazione;
 - il numero dei posti salma realizzati o realizzabili per le aree o i manufatti per tombe di famiglia;
 - la persona, o nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ro;
 - il cadavere/ossa/ceneri destinati ad essere accolti negli ossari/cinerari o nei loculi;
 - i cadaveri destinati ad essere accolti o i criteri per la loro precisa individuazione nel caso di manufatti o tombe di famiglia;
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'eventuale corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza;
 - la sottoscrizione per accettazione dal concessionario.
6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 64 - Durata delle concessioni cimiteriali

1. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato.
2. La durata delle stesse ha la seguente validità decorrente dalla data della richiesta:
 - a) anni 30 per i loculi a colombaia;
 - b) anni 30 per gli ossari/cinerari
 - c) anni 80 per le aree per la costruzione di tombe di famiglia;
 - d) anni 80 per i manufatti costruiti dal Comune e relativi sempre a tombe di famiglia;
 - e) anni 35 per le targhe ricordo.Le sepolture private concesse a tempo determinato, anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, conservano la caratteristica, se stabilita dai relativi atti di concessione esistenti.
3. Le concessioni non sono tacitamente rinnovabili; alla scadenza il Responsabile del Servizio Cimiteriale avvierà la procedura di cui all'art. 41 comma 4, che vale anche per le tombe di famiglia e relativi manufatti.
4. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Art. 65 - Concessioni di loculi

1. I loculi saranno concessi a favore di:
 - richiedenti per la tumulazione della salma di soggetto già deceduto ed in attesa di sepoltura;
 - soggetto avente un'età non inferiore ad anni settantacinque (75) in base alla disponibilità dei loculi.
2. I loculi possono contenere un solo feretro e più cassette con i resti mortali o ceneri nel rispetto dell'art. 35 comma 2;

3. L'individuazione del loculo spettante fra quelli disponibili al momento della richiesta, avverrà seguendo la numerazione già prevista sito per sito, senza possibilità di scelta da parte dell'interessato e andando ad utilizzare prioritariamente i loculi nei vecchi siti che si rendessero disponibili a seguito di estumulazioni. Con motivata richiesta il Responsabile del Servizio cimiteriale, previo parere favorevole del Sindaco, può derogare alla assegnazione prevista sito per sito.

4. In deroga ai commi precedenti è ammessa altresì la concessione di loculi a persone in vita che abbiano superato il sessantacinquesimo (65) anno di età alle seguenti condizioni:

a) che il loculo da concedere sia disponibile al momento della richiesta e sia posto a fianco o sottostante e comunque in aderenza ad un loculo ove sia in corso o sia già tumulato, il coniuge o un parente di 1^a o 2^a grado in linea retta o collaterale;

b) che il loculo da concedere sia disponibile al momento della richiesta e posto in aderenza ad un loculo già concesso ai sensi della precedente lettera a). Tale facoltà può essere esercitata per un solo loculo. Tali concessioni potranno avvenire anche successivamente alla concessione del primo loculo o del secondo a condizione che i loculi disponibili siano in numero superiore a 10. Il pagamento del loculo o dei loculi dovrà avvenire in ogni caso all'atto della concessione.

Il diritto di sepoltura in detti loculi è limitato al beneficiario, intendendosi per tale il primo soggetto deceduto, mentre gli altri aventi diritto, essendo ancora in vita, verranno indicati dal concessionario al momento della richiesta.

5. La durata della concessione decorre dalla data della richiesta del loculo effettuata dal concessionario.

6. Il diritto di sepoltura nei loculi non può in alcun modo, né per qualsiasi titolo, essere ceduto.

Art. 66 - Particolari criteri nella assegnazione di loculi di nuova costruzione

1. All'atto della realizzazione di nuovi loculi è in facoltà del Comune individuare, a mezzo di apposita delibera di Giunta, un numero di loculi da concedere, nel rispetto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- concessione in base al rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande dei residenti;
- dei cittadini nati in Comune ma non più residenti;
- soggetti non residenti che hanno avuto, però, in passato, residenza nel Comune per almeno cinque anni;
- soggetti non residenti;

Nella assegnazione, la Giunta Comunale, potrà decidere se definire il limite minimo di età da parte del richiedente;

2. Il Comune si riserva la facoltà di accogliere in tutto o in parte le diverse richieste in ragione della disponibilità dei loculi da concedere.

Art. 67 - Concessione di ossario/cinerari

1. Gli ossari/cinerari possono essere concessi a semplice domanda dell'interessato, seguendo l'ordine numerico previsto e riportato sul prospetto del sito e seguono l'iter concessorio dei loculi.

2. Qualora il numero delle richieste sia superiore alla disponibilità degli ossari/cinerari, si procederà in ordine cronologico. Le domande rimaste inevase saranno considerate valide, previa conferma dell'interessato, all'atto del verificarsi di una successiva disponibilità.

Art. 68 - Concessione delle targhette commemorative

1. Le targhette commemorative potranno essere concesse a semplice domanda dell'interessato seguendo l'ordine previsto dal prospetto del sito e seguono l'iter concessorio dei loculi.

2. Qualora il numero delle richieste sia superiore alla disponibilità delle targhe, si procederà in ordine cronologico. Le domande rimaste inevase saranno considerate valide, previa conferma dell'interessato, all'atto del verificarsi di una successiva disponibilità.

Art. 69 - Scadenza della concessione di loculi e ossario/cinerari. Rinnovi

1. Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientrerà in possesso del loculo o dell'ossario/cinerario per la successiva assegnazione ad altro richiedente, dando seguito a quanto previsto dall'art. 41, anche per i resti mortali.

2. Compatibilmente con le esigenze generali del cimitero, è consentito il rinnovo in favore degli stessi concessionari viventi o dei loro parenti, previo pagamento del canone di concessione nella misura stabilita dalla tariffa vigente all'epoca della richiesta, per una sola volta e per un periodo non superiore ai 20 (venti) anni.

3. È vietata la traslazione di salme dai loculi già assegnati ad altri loculi dello stesso Cimitero, salvo motivata deroga autorizzata dal Responsabile del Servizio cimiteriale.

Art. 70 - Diritto d'uso nelle sepolture private (tombe e manufatti di famiglia)

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia. Il concessionario ha diritto alla tomba, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni:

- per sé
- per il proprio coniuge
- per ascendenti in linea retta e collaterali
- discendenti in linea retta e collaterali
- per i fratelli e sorelle consanguinee
- generi e nuore.

2. Potrà ricevere nella tomba, inoltre, persone che siano state con lui conviventi o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei suoi confronti, come previsto dal comma 2° dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/90, su richiesta scritta indirizzata al Sindaco, purché la convivenza si sia protratta fino al momento del decesso.

3. Rimangono escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraelencati.

4. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare o impiegare per esigenze del cimitero.

5. Nelle sepolture private, in via eccezionale, potrà essere autorizzata la tumulazione di salma di persona estranea, secondo quanto stabilito dall'art. 71 successivo.

6. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad Enti, Corporazioni e Fondazioni è riservato alle persone contemplate dai relativi ordinamenti e dall'atto di concessione all'Ente. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 71 - Tumulazioni provvisorie in tombe di famiglia o loculi

1. Non potranno essere autorizzate tumulazioni provvisorie in tombe di famiglia private se non in carenza di disponibilità di loculi.

2. La concessione provvisoria, fatta salva la disponibilità di loculi e previo pagamento del canone previsto in tariffa, è consentita nei seguenti casi:

- a) per coloro che hanno richiesto la concessione di un'area disponibile, per costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda ed hanno ottenuto la concessione di manufatti, in fase di ultimazione da parte del Comune. La durata del deposito è limitata al tempo previsto per l'attuazione dei lavori necessari. È consentita con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Art. 72 - Variazione in caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Comunale di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo, contestualmente, la variazione, per aggiornamento dell'intestatario, della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. In ogni caso, la concessione è trasferita a persona singola.

3. In difetto di designazione, il Comune individuerà il concessionario nel seguente ordine: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, fratelli. Nel caso di più aventi titolo tra questi, il più anziano di età.

Art. 73 - Scadenza delle concessioni di aree per la costruzione di tombe di famiglia e manufatti costruiti dal Comune. Rinnovi e modifiche del diritto di sepolcro.

1. Alla scadenza del periodo di concessione come previste dall'art. 64 lettere c) e d), gli interessati possono inoltrare domanda di rinnovo della concessione, previo pagamento del canone nella misura stabilita dalla tariffa vigente all'epoca della richiesta. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di rinuncia. La sepoltura, il monumento, la tomba, la cappella o il manufatto, quindi, cadranno nella libera disponibilità del Comune senza diritto d'indennizzo alcuno.

2. Il rinnovo è concesso dall'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, potrà essere concesso per i seguenti periodi:

- a) rinnovo quarantennale per le tombe fino a due posti-salma;
- b) rinnovo per sessant'anni per le tombe da quattro, sei, otto posti-salma.

3. Il rinnovo di cui al comma precedente, chiesto dal concessionario, può essere condizionato all'esecuzione da parte dello stesso, di opere di manutenzione, di adeguamento alle norme igienico-sanitarie (che consentano l'accessibilità al singolo feretro, senza movimentazione di altri) e di sicurezza in vigore.

4. Qualora venga modificato parzialmente il diritto di sepolcro, sia in fase di rinnovo della concessione che durante il periodo concessorio, per effetto di estumulazioni richieste al fine di liberare posti all'interno della sepoltura privata, il concessionario dovrà prima delle operazioni di estumulazione, versare per ogni posto liberato, la tariffa prevista dalla Giunta Comunale e se del caso procedere agli adeguamenti di cui al comma precedente.

5. Nei casi citati al comma precedente, la richiesta di estumulazione, dovrà essere inoltrata contestualmente alla richiesta di modifica del diritto di sepolcro.

6. In caso di tombe di famiglia non conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, è consentito il rinnovo ventennale della relativa concessione con il divieto di tumulazione di nuovi feretri.

Art. 74 - Concessioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

1. Le assegnazioni di loculi a colombaia, ossari/cinerari, aree per la costruzione di tombe di famiglia e o manufatti costruiti dal Comune relativi sempre a tombe di famiglia, senza determinazione di

tempo, denominate “concessioni in perpetuo” o simili, scadranno il 31/12/2042, salvo che nel frattempo non intervengano disposizioni normative che anticipino il suddetto termine finale, o che prima della scadenza, si renda necessario per motivi di sicurezza la demolizione del manufatto o tomba interessata.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire eventuali controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari.

CAPO II

DIVISIONI, SUBENTRI E RINUNCE

Art. 75 - Divisione e rinuncia

1. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi titolo, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Se il diritto di rinuncia rende necessaria una nuova intestazione della concessione, si provvederà in merito con spese a carico del richiedente per il periodo rimanente.

2. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

3. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

4. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

5. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione ai sensi del precedente art. 72.

6. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti della persona indicata, che assume la qualità di concessionari.

7. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 70, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

8. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione e acquisirà la libera disponibilità della tomba stessa.

Art. 76 - Rinuncia a concessione a loculi e ossario/cinerari

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia della concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, relativa a loculi o ossari/cinerari salvo i casi di decadenza, quando la sepoltura non sia stata occupata da cadavere, da resti o ceneri o quando, essendo stata occupata, le spoglie siano state trasferite in altra sede.

2. La rinuncia alla concessione può essere effettuata dal concessionario, o da un suo erede.

3. Nel caso di rinuncia previsti dal comma 1, il Comune rimborserà al concessionario una quota pari a:

□ 75% della tariffa di concessione d'uso pagata, relativa al periodo non usufruito per estumulazioni o rinunce effettuate entro il decimo anno (compreso) di concessione *(esempio: costo iniziale loculo € 1.600,00, anni di concessione 35 costo annuo della concessione €45,71, concessione usufruita per 7 anni, l'importo della concessione risultante è di € 320,00, quindi importo iniziale di € 1.600,00 meno € 320,00 rimangono € 1.280,00 per 75% al concessionario saranno restituiti € 960,00);*

□ 50% della tariffa di concessione d'uso pagata, relativa al periodo non usufruito per estumulazioni o rinunce effettuate a partire dall' undicesimo anno di concessione e fino al ventesimo compreso *(esempio: costo iniziale loculo € 1.600,00, anni di concessione 35 costo annuo della concessione €45,71, concessione usufruita per 11 anni, l'importo della concessione risultante è di € 502,86, quindi importo iniziale di € 1.600,00 meno € 502,86 rimangono € 1.097,14 per 55% al concessionario saranno restituiti € 548,57);*

□ nessun rimborso per estumulazioni o rinunce effettuate dopo il ventesimo anno compiuto relativo alla prima concessione, come pure nessun rimborso spetta in caso di rinuncia durante il periodo di rinnovo della concessione.

Il periodo da calcolare è sempre rapportato all'anno anche se dell'ultimo anno di concessione è appena trascorso un mese o parte di esso.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni ed è automatica in caso di traslazione di salma o resti.

Art. 77 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia delle concessioni di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione entro le scadenze;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale, il rimborso della somma pagata, determinata come al precedente articolo 76 comma 3, adeguando i periodi di calcolo a trenta anni per il primo, sessanta anni per il secondo e venti anni per l'ultimo.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 78 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia della concessione di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, scelto di comune accordo, con spese a carico del concessionario.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 79 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 80 e più

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma determinata come al precedente art. 76 comma 3, adeguando i periodi di calcolo a trenta anni per il primo, sessanta anni per il secondo e venti anni per l'ultimo.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, nulla sarà dovuto al concessionario.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA ESTINZIONE

Art. 80 - Casi di revoca della concessione

1. Come previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. n. 285/1990, le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune, e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. L'iniziativa, motivata, dovrà essere attivata dalla Giunta Comunale che provvederà ad adottare apposito atto di indirizzo individuando il Responsabile del Servizio Competente.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 30 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 81 - Casi di decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, salvo i casi di acquisto in vita come previsto all'art. 65;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dagli articoli precedenti;
 - d) quando, per inosservanza delle prescrizioni o per il mancato rispetto dei termini, non si sia provveduto alla realizzazione delle opere prescritte o autorizzate;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 86 seguente;
 - f) quando vi sia grave inadempienza od ogni altro obbligo previsto, nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti nei precedenti punti e) e f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio online del Comune e in cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. Pronunciata la decadenza della concessione, in base ad accertamento dei relativi presupposti, il Responsabile del Servizio disporrà l'eventuale traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente, in campo comune, ossario comune, cinerario comune, ritornando così l'opera, sia essa loculo, ossario/cinerario o manufatto di famiglia in disponibilità del Comune come tutti i materiali e le opere installate, ponendo a carico del concessionario o dei suoi eredi, se conosciuti, le relative spese.

5. Dopo gli eventuali lavori di restauro o di ripristino, il Comune provvederà direttamente all'assegnazione a terzi.

Art. 82 - Estinzione delle concessioni

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi dell'art. 64, fatto salvo quanto previsto dall'art. 69 e 73, o per soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, vi provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avviso agli interessati nelle forme previste, rispettivamente nel campo Comune, ossario comune o nel cinerario comune a spese dei concessionari.

4. Qualora la famiglia concessionaria di tomba di famiglia, venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possono succedere nel diritto di sepoltura, trascorsi venti anni dall'ultima tumulazione, il Comune acquista la libera disponibilità della tomba.

TITOLO IV

COSTRUZIONI

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

COSTRUZIONI - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 83 - Costruzione di sepolture private su aree concesse dal Comune

1. La Giunta comunale, con propria deliberazione e in conformità al piano regolatore cimiteriale, individua le aree per la costruzione da parte dei privati di manufatti per la sepoltura di famiglie e collettività, da dare in concessione per anni 80 con decorrenza dalla data di stipulazione della richiesta.

2. I singoli progetti di costruzione di manufatti privati che devono essere completi dei lavori previsti al successivo comma 3 lettere a), b), c) e d), debbono essere approvati dall'autorità competente come previsto dall'art. 88 successivo;

3. Sono a carico dei privati previa indicazioni e autorizzazione sopra citata:

- a) la costruzione del manufatto;

- b) la collocazione di ricordi funebri,
- c) l'apposizione delle scritte;
- d) l'installazione delle lampade
- e) la manutenzione ordinaria dei loculi in esso realizzati e le spese di chiusura degli stessi;
- f) qualsiasi manutenzione sia ordinaria che straordinaria anche per il decoro della tomba.

Art. 84 - Manufatti per tombe di famiglia da concedere ai privati

1. La Giunta comunale, con propria deliberazione e in conformità al piano regolatore cimiteriale, individua le aree per la costruzione di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, da dare in concessione per anni 80 con decorrenza dalla data di stipulazione della richiesta.
2. La concessione di manufatti è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
3. Saranno a carico dei concessionari:
 - l'apposizione delle scritte, l'installazione delle lampade, la fornitura di portafiori, la fotografia, le decorazioni e gli abbellimenti, qualora non in dotazione, secondo le indicazioni fornite dal Comune;
 - la manutenzione ordinaria dei loculi in esso realizzati e le spese di chiusura degli stessi;
 - qualsiasi manutenzione sia ordinaria che straordinaria anche per il decoro della tomba.

Art. 85 - Manufatti da concedere ai privati costruiti dal Comune – loculi

1. La Giunta comunale, con propria deliberazione e in conformità al piano regolatore cimiteriale, individua le aree per la costruzione di manufatti per la tumulazione individuale, loculi cellette ossario/cinerari, da dare in concessione per anni 30 con decorrenza dalla data di stipulazione della richiesta.
2. La concessione di manufatti è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio per l'assegnazione, quanto previsto dai precedenti articoli e a domanda.
3. Le decorazioni e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi dei loculi già in dotazione non potranno sporgere dalla lapide oltre i 10 centimetri e uscire dai limiti della lapide con qualsiasi cosa anche con i fiori.
4. È assolutamente vietato porre in essere una sola lapide che racchiuda più di un loculo, rimuovendo la parte di marmo della spalletta a divisione dei due loculi posta dal Comune, come è pure vietato porre sulla stessa spalletta in marmo, vasi di fiori o quant'altro.

Art. 86 - Manutenzioni delle sepolture private

1. Le spese di manutenzione delle sepolture private, richiamate negli articoli precedenti, spettano in solido, ai concessionari o loro aventi causa, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento come previsto sempre dagli articoli precedenti, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutate indispensabili od opportune sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. In caso di inadempienza a tali prescrizioni, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme nelle tombe di famiglia, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia delle opere stesse.
3. Se a seguito delle ordinanze o le diffide lo stato d'abbandono o di incuria, continuasse, si provvederà alla dichiarazione di decadenza o revoca della concessione.

4. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, esclusi:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza strumenti.

Art. 87 - Lavori privati nei cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.

2. L'esecuzione delle opere private devono essere precedute da comunicazione (ordinaria manutenzione) o richiesta di autorizzazione (nuove costruzioni, restauri, manutenzione straordinaria) come previsto dal presente regolamento e dalle norme edilizie in materia.

3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed attenersi alle prescrizioni del presente regolamento.

5. I lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati per l'apertura al pubblico e a condizione che sia presente il personale di custodia cimiteriale.

6. Nei giorni prefestivi, dopo le ore 12, e festivi e durante il tempo dei funerali, dovrà cessare qualsiasi attività di cantiere e il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

7. In occasione della Commemorazione dei Defunti, per il periodo che va dal 26 ottobre al 2 Novembre, le imprese dovranno sospendere tutte le attività di cantiere e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponteggi, nonché al riordino del terreno adiacente.

8. L'inosservanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione ai regolamenti comunali.

Art. 88 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di cappelle e tombe di famiglia

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere dell'Azienda ULSS, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2. Nel permesso di costruire viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori come previsto dal presente regolamento.

Art. 89 - Responsabilità – Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture private sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale decisa dalla Giunta Comunale, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata dall'Ufficio Tecnico.

Art. 90 - Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati a cura e spese della ditta costruttrice alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. I soggetti che eseguono i lavori all'interno dei cimiteri comunali sono responsabili di ogni danno causato a persone e/o cose. Gli stessi sono obbligati a rispettare tutte le norme in vigore.
5. In caso di violazione di norme, regolamenti e prescrizioni in materia da parte dei soggetti esecutori dei lavori cimiteriali, l'Amministrazione comunale potrà disporre una diffida a procedere al ripristino o regolarizzazione delle opere difformi.
6. È permessa la circolazione dei veicoli o macchinari delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
7. La sosta dei veicoli o macchinari è consentita per il tempo strettamente necessario.
8. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
9. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali di sgrossamento in altro spazio.

Art. 91 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del servizio finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

CAPO II

GESTORI DI ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 92 - Imprese funebri

1. L'attività funebre è l'attività che comprende ed assicura in forma congiunta l'espletamento delle seguenti prestazioni:
 - disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;
 - vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale ad esclusione dei prodotti lapidei;
 - preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
 - trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;
 - trattamenti di tanatocosmesi;
 - recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
2. Lo svolgimento dell'attività funebre è autorizzato dal Comune ove ha sede commerciale l'impresa richiedente, in base alla normativa vigente.
3. Il Comune verifica la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

Art. 93 - Divieti

1. È vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.
2. È fatto divieto inoltre alle imprese:
 - di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
 - a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie e socio sanitarie. È invece compatibile con la gestione della casa funeraria e della sala del commiato.
 - b) effettuare denunce della causa di morte (scheda ISTAT) o accertamento di morte;
 - c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria;

TITOLO V

ASSEGNAZIONI GRATUITE - SANZIONI – NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

ASSEGNAZIONE GRATUITE

Art. 94 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri, benemeriti, o caduti in guerra

1. All'interno del Cimitero comunale, può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove la Giunta Comunale, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2. Per le medesime finalità e procedure di cui al comma precedente, potrà essere destinata nel cimitero comunale un'area o singole tombe, per la sepoltura gratuita di salme o resti di "cittadini benemeriti".

CAPO II

SANZIONI- NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 95 - Responsabile Servizio Cimiteriale

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio cimiteriale del Comune, l'emanazione degli atti gestionali previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del presente Regolamento ed in attuazione degli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano secondo le proprie competenze, ai Responsabili competenti, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza della Giunta o del Consiglio comunale.

3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 96 - Concessione pregresse – Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione e per tutte le concessioni inesistenti, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. Pertanto il concessionario (o se deceduto) gli aventi diritto, presentano richiesta per il rilascio di una nuova concessione. La nuova concessione del diritto d'uso della sepoltura, per la durata come da presente regolamento, sarà effettuata previo pagamento della tariffa decisa dalla Giunta comunale con spese contrattuali a carico del nuovo concessionario. Qualora il concessionario sia deceduto, la richiesta dovrà essere fatta da tutti gli aventi causa o da uno di essi, in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, con l'esplicita dichiarazione di esonero dell'Amministrazione da ogni responsabilità conseguente.

Art. 97 - Tariffe

1. Ogni anno, entro il 31 dicembre a valere dal 1° gennaio successivo, la Giunta comunale provvede con propria deliberazione ad aggiornare o confermare gli importi delle tariffe dei servizi cimiteriali.

2. Qualora se ne ravvisi la necessità, le tariffe dei servizi cimiteriali potranno, in qualunque momento, essere modificate sempre con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 98 - Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 7/bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 oltre, se del caso, alla corresponsione delle spese di ripristino e al risarcimento del danno, ferme restando le specifiche sanzioni previste dalle vigenti norme di legge.

Art. 99 - Efficacia del Regolamento

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni di legge e regolamenti attualmente in vigore in materia di Polizia Mortuaria ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla legge 30 marzo 2001, n. 130, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10, al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e alla legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, alla legge regionale n. 12 del 27 maggio 2022.

Art. 100 - Cappelle private e tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri

Nel regolamento edilizio saranno definite le caratteristiche strutturali ed estetiche di cappelle private al di fuori dei cimiteri, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 18/2010, con le modalità e i requisiti previsti dalla DRG 1807 del 08/11/2011.

Art. 101 - Illuminazione votiva

1. Il servizio d'illuminazione votiva consiste nella fornitura di energia elettrica, lampade votive e materiale elettrico necessario per gli allacciamenti nelle sepolture a tumulazione e, ove previsto, in quelle a inumazione. Lo stesso viene dato sia per la sua realizzazione che per la gestione, in concessione a ditte esterne.

2. Per usufruire del servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale, occorre presentare richiesta alla ditta concessionario.

3. In caso di gestione diretta del servizio, il Comune dovrà dotarsi di opportuno regolamento.

Art. 102 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione di Consiglio comunale che lo ha approvato ai sensi del vigente statuto comunale.

2. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Allegato A

Schema sulle competenze al rilascio delle varie autorizzazioni

Atto	Competenza	Norma di riferimento
Autorizzazione alla sepoltura (permesso di seppellimento)	Ufficiale di Stato Civile che forma l'atto di morte	Art. 74 D.P.R. 396/2000 e articolo 4 del presente Regolamento.
Autorizzazione alla cremazione	Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso	Art. 3 comma 1 lett. a) L. 130/200, art. 46 comma 1 L.R. 18/2010 e articolo 49 del presente Regolamento.
Cremazione resti mortali	Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui i resti mortali sono esumati o estumulati	Art. 46 commi 1 e 2 L.R. 18/2010 e articolo 50 del presente Regolamento.
Cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni	Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui le salme sono inumate o tumulate	Art. 3 comma 1 lett. g) L. 130/2001 e articolo 50 del presente Regolamento.
Trasporto (cadavere o resti mortali) all'interno del Comune per l'osservazione	Sindaco/Responsabile di servizio/D'Ordine del Sindaco, rilascio dell'autorizzazione	Art. 24 comma 1 DPR 285/1990 e articolo 8 comma 2, del presente Regolamento.
Trasporto (cadavere o resti mortali) che avviene all'interno della Regione o anche in altre Regioni per l'osservazione	Sindaco/Responsabile di servizio/D'Ordine del Sindaco, rilasciano l'autorizzazione o autorità che ha rinvenuto il decesso	Art. 24 comma 1 DPR 285/1990 e articolo 8 comma 2, del presente Regolamento.
Trasporto salma che avviene all'interno della Regione o anche in altre Regioni per la sepoltura	Sindaco/Responsabile di servizio/D'Ordine del Sindaco, rilascio dell'autorizzazione	Art. 24 comma 1 DPR 285/1990 e articolo 19 comma 5, del presente Regolamento.
Trasporto internazionale da o verso un paese che aderisce alla Convenzione di Berlino - Passaporto mortuario	Sindaco/Responsabile di servizio/D'Ordine del Sindaco, rilascio dell'autorizzazione	Art. 27 DPR 285/1990 (prima era il Prefetto ora il Dirigente o il Responsabile del Servizio del Comune)
Trasporto internazionale verso un paese che non aderisce alla Convenzione di Berlino - Autorizzazione	Sindaco/Responsabile rilascio dell'autorizzazione	Art. 29 DPR 285/1990 (prima era il Prefetto ora il Dirigente o il Responsabile del Servizio del Comune)
Introduzione del cadavere da uno dei paesi che non aderisce alla Convenzione di Berlino		Tramite autorità consolare italiana e Ministero degli Esteri
Esumazioni ordinarie (10 anni dopo l'inumazione)	Regolate dal Sindaco (cioè Responsabile del Servizio)	Art. 82 comma 4 D.P.R. 285/90 e articolo 38, del presente Regolamento.
Esumazioni straordinarie effettuate prima dei 10 anni dalla inumazione e su richiesta dei familiari	Sindaco/Responsabile di servizio/D'Ordine del Sindaco, rilascio dell'autorizzazione	Art. 83 D.P.R. 285/90 e articolo 40, del presente Regolamento.
Estumulazioni ordinarie (scadere del periodo della concessione a tempo determinato) su comunicazione del Comune	Sindaco/Responsabile di servizio/D'Ordine del Sindaco, rilascio dell'autorizzazione	Art. 86 comma 1 D.P.R. 285/90 e articolo 41, del presente Regolamento.
Estumulazioni straordinarie	Sindaco/Responsabile di servizio/D'Ordine del Sindaco, rilascio dell'autorizzazione	Art. 88 comma 1 D.P.R. 285/90 e articolo 41, del presente Regolamento.

Fra-simile pratiche di polizia mortuaria e cimiteriale

PRATICA FAC SIMILE PER LA RACCOLTA E GESTIONE DEL REGISTRO DELLE CREMAZIONI

Marca da bollo
valore corrente

AL COMUNE DI PORTOBUFFOLE'
UFFICIO DELLO STATO CIVILE
PORTOBUFFOLE'

OGGETTO: dichiarazione di manifestazione di volontà alla cremazione e di disposizioni per le ceneri, ai sensi Legge Regionale.

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente in Portobuffolè _____

di cittadinanza italiana, tel. _____ con la presente

DICHIARA LA VOLONTÀ DI FARSI CREMARE

DICHIARA ALTRESÌ' la volontà che successivamente le ceneri vengano:

TUMULATE nel Cimitero di _____

AFFIDATE a _____ nat_ a _____

Il _____ residente a _____

per la loro conservazione nell'abitazione indicata dall'affidatario.

DISPERSE nel seguente luogo: _____

da _____ nat_ a _____

il _____ residente a _____

Tutto ciò premesso **CHIEDO** che la mia dichiarazione sia inserita nel registro comunale previsto dalla Legge Regionale.

Portobuffolè, _____

(firma leggibile)

Firma apposta in presenza del dipendente addetto.

Documento di ric. _____ n. _____ rilasciato da _____

il _____

Portobuffolè, _____

L'Ufficiale di Stato Civile

COMUNE DI PORTOBUFFOLE'

Si attesta

che in data odierna la volontà del dichiarante è stata inserita al prog. n. ____ del registro delle cremazioni di questo Comune.

Portobuffolè, _____

L' Ufficiale Di Stato Civile

RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTA' ALLA CREMAZIONE

COMUNE DI PORTOBUFFOLE'

SI ATTESTA CHE

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente in Portobuffolè _____

di cittadinanza _____ in data odierna ha consegnato la dichiarazione di volontà di essere cremato e la stessa è stata inserita nel registro delle cremazioni al progressivo n. _____ di questo Comune.

Inoltre con la presente si avvisa il dichiarante che in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune, fermo restando la possibilità di ritirare il proprio testamento olografo precedentemente consegnato.

La possibilità espressa con la dichiarazione di cui si emette questa ricevuta vale solo per la Regione Veneto.

Portobuffolè, _____

L' Ufficiale Di Stato Civile

REGOLAMENTI CIMITERIALE

Art. 48 - Registro per la cremazione

1. È istituito presso l'Ufficio dello Stato Civile ai sensi dall'art. 3 della L.R. n. 24 del 25/09/2009, il registro per la cremazione, nel quale viene annotata in vita la volontà della persona di essere cremata.
 2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato, la persona da lui individuata per l'esecuzione della sua volontà e l'eventuale volontà alla dispersione o all'affidamento e destinazione dell'urna cineraria. L'iscrizione nel registro, non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione, in quanto la stessa deve essere conseguente alla consegna all'Ufficio dello Stato Civile dell'atto previsto al successivo comma.
 3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, anche redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile (testamento olografo); a tale scopo l'Ufficio dello Stato Civile predispone un modello di dichiarazione. Tale modalità di espressione della volontà non è esclusiva e non comporta pubblicazione dell'atto.
 4. L'Ufficio preposto rilascerà ricevuta e dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza, ferma restando la possibilità di ritirare il proprio testamento olografo precedentemente consegnato. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.
 5. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.
-

Marca da bollo
valore corrente

AL COMUNE DI ORTOBUFFOLE'
UFFICIO DELLO STATO CIVILE
PORTOBUFFOLE'

OGGETTO: richiesta di **cancellazione** dal registro comunale per la cremazione, di cui alla Legge Regionale.

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

di cittadinanza italiana, residente in _____

iscritto nel Registro comunale delle manifestazione di volontà alla cremazione in data _____ prog. n. _____ con la presente, ai sensi della norma di cui all'oggetto,

C H I E D E

Di ritirare la sua dichiarazione e di essere cancellato dal suddetto registro in quanto rinuncia alla cremazione

Portobuffolè, _____

(firma leggibile)

Firma apposta in presenza del dipendente addetto.

Documento di riconoscimento _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____

Portobuffolè, _____

L'Ufficiale di Stato Civile

COMUNE DI PORTOBUFFOLE'

Si attesta

che in data odierna è stata CANCELLATA la volontà alla cremazione espressa dal dichiarante in data _____ e registrata al prot. n. _____ del registro delle cremazioni di questo Comune e contemporaneamente si restituisce la sua dichiarazione iniziale.

Portobuffolè, _____

L'Ufficiale di Stato Civile

Per ricevuta della dichiarazione iniziale _____

REGISTRO DELLE CREMAZIONI

N. Prog.	Nome	Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita	Volontà espressa mediante	Persona delegata per l'esecuzione della sua volontà	Destinazione delle ceneri	Data ritiro dichiarazioni
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

PRATICA FAC SIMILE PER L'ISTANZA E AFFIDAMENTO DELLE CENERI DA TENERE IN CASA

Stampato da utilizzare fino al 31/12/2022 (salvo proroghe)

**Al Sig. SINDACO
di Portobuffolè**

ESPRESSIONE DI VOLONTÀ ALLA CREMAZIONE

(art. 3, comma 1, lettera b3, della legge 30 marzo 2001, n. 130)

Il/I sottoscritto/i:

1)	cognome _____ nome _____ nato/a in _____ il _____ residente in _____ rap- porto di parentela con il/la defunto/a _____ identi- ficato a mezzo _____
2)	cognome _____ nome _____ nato/a in _____ il _____ residente in _____ rap- porto di parentela con il/la defunto/a _____ identi- ficato a mezzo _____
3)	cognome _____ nome _____ nato/a in _____ il _____ residente in _____ rap- porto di parentela con il/la defunto/a _____ identi- ficato a mezzo _____
4)	cognome _____ nome _____ nato/a in _____ il _____ residente in _____ rap- porto di parentela con il/la defunto/a _____ identi- ficato a mezzo _____

il/i quale/i a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a verità, in relazione all'art. 79 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. n. 285/1990 e all'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130;

DICHIARA/NO

- la loro volontà di procedere alla cremazione del cadavere dei resti mortali di _____ nato/a in _____ il _____ deceduto/a in _____ il _____ residente in vita nel Comune di _____;
- di rappresentare la maggioranza assoluta dei parenti più prossimi in grado del/della defunto/a sopra indicato/a, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile;
- di non essere a conoscenza di volontà contraria del defunto in merito alla cremazione;
- di essere a conoscenza che il/la defunto/a aveva espresso in vita la volontà che le proprie ceneri fossero affidate a _____;
- per essere conservate:**
- presso la sua abitazione, luogo di residenza legale, sita in _____
- nell'abitazione, non consistente residenza legale sita nel Comune di _____ in via _____ n. _____
- nel cimitero di _____ per essere tumulate inumate;
- per essere disperse:**
- nel cinerario, cimitero di _____; nel giardino delle rimembranze;
- in area privata, fuori dei centri abitati sita in _____
- in natura e specificatamente: mare lago fiume aria _____
- _____

Data _____

I Dichiaranti (firme)

- | | |
|----------|----------|
| 1) _____ | 3) _____ |
| 2) _____ | 4) _____ |

Alla presente vanno allegati le copie dei documenti di riconoscimento dei firmatati.



Comune di Portobuffolè

Provincia di Treviso

ESPRESSIONE DI VOLONTÀ ALLA CREMAZIONE

(art. 3, comma 1, lettera b3, della legge 30 marzo 2001, n. 130)

Oggi _____ nella casa comunale davanti a me _____ Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto è comparso/a sono comparsi:

1)	cognome _____ nome _____ nato/a in _____ il _____ residente in _____ rapporto di parentela con il/la defunto/a _____ identificato a mezzo _____
2)	cognome _____ nome _____ nato/a in _____ il _____ residente in _____ rapporto di parentela con il/la defunto/a _____ identificato a mezzo _____
3)	cognome _____ nome _____ nato/a in _____ il _____ residente in _____ rapporto di parentela con il/la defunto/a _____ identificato a mezzo _____
4)	cognome _____ nome _____ nato/a in _____ il _____ residente in _____ rapporto di parentela con il/la defunto/a _____ identificato a mezzo _____

il/i quale/i a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a verità, in relazione all'art. 79 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. n. 285/1990 e all'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130;

MI HA HANNO DICHIARATO

la loro volontà di procedere alla cremazione del cadavere dei resti mortali di _____ nato/a in _____ il _____ deceduto/a in _____ il _____ residente in vita nel Comune di _____;

di rappresentare la maggioranza assoluta dei parenti più prossimi in grado del/della defunto/a sopra indicato/a, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile;

di non essere a conoscenza di volontà contraria del defunto in merito alla cremazione;

di essere a conoscenza che il/la defunto/a aveva espresso in vita la volontà che le proprie ceneri fossero affidate a _____;

per essere conservate:

presso la sua abitazione, luogo di residenza legale, sita in _____

nell'abitazione, non consistente residenza legale sita nel Comune di _____ in via _____ n. _____

nel cimitero di _____ per essere tumulate inumate;

per essere disperse:

nel cinerario, cimitero di _____; nel giardino delle rimembranze;

in area privata, fuori dei centri abitati sita in _____

in natura e specificatamente: mare lago fiume aria _____

Data _____

I Dichiaranti

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

Firme apposte in mia presenza alla data sopra



L'Ufficiale dello stato civile



Comune di Portobuffolè

Provincia di Treviso

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

N. _____ dell'autorizzazione/protocollo

AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Visto l'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;

Visto l'art. 6, comma 1, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10-9-1990, n. 285;

Visto il certificato di accertamento del decesso redatto dal medico necroscopo;

Visto il certificato il regolamento di polizia mortuaria;

Visto⁽¹⁾ ;

AUTORIZZA

la sepoltura del cadavere/ceneri di⁽²⁾ nato/a in il cittadino/a in vita residente a deceduto/a in in n. in data alle ore (atto n. , parte , serie anno 0)⁽³⁾ nel Cimitero del Comune di dopo che saranno trascorse le 24 ore 48 ore dal decesso, oppure entro il ///. Eventuali prescrizioni impartite dall'autorità sanitaria locale ///.

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Timbro

- (1) Indicare il nulla osta dell'autorità giudiziaria, se del caso.
- (2) Cognome e nome del defunto.
- (3) Indicare l'atto di morte se sia stato già redatto.

CIMITERO DI _____

Eseguita la sepoltura oggi _____ n. _____

IL CUSTODE DEL CIMITERO _____

Marca
da
bollo

**All'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di
PORTOBUFFOLE'**

OGGETTO: Richiesta autorizzazione alla cremazione.

Il/la sottoscritto/a nato/a in il residente a Via n. telefono e-mail pec in qualità di⁽¹⁾

CHIEDE

ai sensi dell'art. 79 D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e del Regolamento di Polizia Mortuaria, il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione del cadavere di nato/a in il in vita residente a , cittadino/a , deceduto/a in questo Comune in data , presso il crematorio di .

A tal fine allega:

- dichiarazione di volontà del defunto per la cremazione;
- disposizione testamentaria del defunto;
- manifestazione di volontà resa ⁽²⁾;
- volontà di essere cremato espressa dal defunto mediante dichiarazione di iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
- certificato del medico necroscopo da cui risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- nulla osta alla cremazione dell'autorità giudiziaria (in caso di morte improvvisa o violenta o comunque sospetta segnalata all'autorità giudiziaria);
- autorizzazione al seppellimento;
- _____.

Data

Firma del/la richiedente (per esteso e leggibile)

(sottoscrivere in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure sottoscrivere e presentare unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, all'ufficio competente per fax, tramite un incaricato, a mezzo posta o con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l'uso della carta d'identità elettronica o SPID)

(1) Indicare: "coniuge ovvero parte unita civilmente", "figlio", "genitore", "esecutore testamentario", "parente di ___ grado", "incaricato dell'impresa di onoranze funebri ... (allegare mandato in fotocopia) ...", ecc..

(2) Indicare se si tratta di "coniuge ovvero parte unita civilmente" (con l'indicazione del cognome e nome) o di parente più prossimo, con l'indicazione del grado di parentela oltretutto del cognome e nome; in caso di concorrenza di più parenti nel grado più prossimo indipendentemente dalla linea, indicarli tutti; ovvero dai legali rappresentanti per i minori e le persone interdette.



Prot. N.

Marca
da
bollo

AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE L'UFFICIALE DI STATO CIVILE

Visto l'art. 107 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 79 del regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

Visto l'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;

Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130;

Vista la norma regionale in materia e il regolamento di polizia mortuaria;

Vista la domanda presentata da _____ per la cremazione del cadavere deceduto/a il _____ in _____ n. _____ e per il suo trasporto al crematorio di _____ con conseguente _____ ;

Vista la documentazione prodotta consistente in ⁽¹⁾ _____ ;

Riconosciuto che risultano soddisfatte tutte le condizioni che consentono il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione;

AUTORIZZA

la cremazione del cadavere di _____ nato/a in _____ il _____ in vita residente a _____ deceduto/a in _____ n. _____ il _____ alle ore _____ , presso il forno crematorio di _____ con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria sopra indicato.

Data

Timbro

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

(1) Indicare a seconda dei casi: disposizione testamentaria, testamento olografo, manifestazione di volontà resa da _____, dichiarazione del defunto, certificato medico, nulla osta alla cremazione dall'autorità giudiziaria, ecc.

Marca
da
bollo

Al Sig. Sindaco
del Comune di PORTOBUFFOLE'

OGGETTO: Richiesta autorizzazione al trasporto del cadavere per la cremazione.

Il/la sottoscritto/a nato/a in il residente a Via n. telefono e-mail pec in qualità di⁽¹⁾

CHIEDE

ai sensi degli artt. 23 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, l'autorizzazione al trasporto dal Comune di a quello di , del cadavere di nato/a in il in vita residente a , cittadino/a , deceduto/a in questo Comune in data , ore (Atto di morte n. , parte , serie anno) per la cremazione, e il successivo trasporto, per .

Il trasporto verrà eseguito il giorno dalle ore da⁽²⁾ con il mezzo targato quale incaricato del trasporto, con sosta, per le esequie, presso: .

Allega alla presente:

copia dell'autorizzazione alla cremazione/seppellimento;

nulla osta dell'ASL (in caso di morte per malattia infettiva-diffusa);

_____.

Data

Il/La richiedente (per esteso e leggibile)

(sottoscrivere in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure sottoscrivere e presentare unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, all'ufficio competente per fax, tramite un incaricato, a mezzo posta o con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l'uso della carta d'identità elettronica o SPID)

(1) Indicare, a seconda dei casi, "coniuge ovvero parte unita civilmente", "figlio", "genitore", "parente di ... grado", "incaricato dell'impresa di onoranze funebri ... (allegare mandato in fotocopia) ...", ecc.

(2) Indicare l'impresa funebre e la persona che effettua il trasporto.



Marca
da
bollo

Prot. N.

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERE PER LA CREMAZIONE

Responsabile del servizio

Vista la domanda presentata da in data per ottenere l'autorizzazione al trasporto del cadavere di nato/a in il in vita residente a , , cittadino/a , deceduto/a in questo Comune in data , al crematorio di per essere cremato/a;

Vista l'autorizzazione alla cremazione dal Comune di n. del ;

Visto l'atto di morte n. , parte , serie anno ;

Visto gli artt. 23 e 24 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

Visto il regolamento comunale di polizia mortuaria e la normative regionale;

AUTORIZZA

il trasporto del cadavere di dal Comune di al forno crematorio di . Il trasporto sarà effettuato il giorno alle ore , da⁽¹⁾ , con il mezzo targato quale incaricato del trasporto, con sosta per le esequie presso la ;

Con successivo trasporto dal forno crematorio di , alla per la definitiva conservazione.⁽²⁾

Il trasporto verrà effettuato sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria D.P.R. n. 285/1990.

Data

Timbro

Per Il Responsabile del servizio

(1) Indicare cognome e nome dell'incaricato del trasporto.

(2) Indicare se presso il cimitero o in abitazione indicando indirizzo e numero civico della persona che le deterrà.



OGGETTO: Richiesta affidamento delle ceneri.

Il/la sottoscritto/a nato/a in il residente a - tel. e-mail pec in qualità di⁽¹⁾, del/la defunto/a , nato/a a il deceduto/a a il

il cui cadavere è stato cremato in data presso il crematorio di come da autorizzazione prot. n. rilasciata dal Comune di in data

le cui ceneri sono tumulate presso il cimitero di _____

CHIEDE

nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del/della defunto/a in premessa, per la sua conservazione nella propria abitazione, luogo di residenza sita in - , garantendo in ogni momento la localizzazione, l'identificazione e la buona conservazione della stessa e la continuità nella custodia.

DICHIARA DI:

- accettare sin d'ora eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento del rilascio, e di richiedere autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
- conoscere le norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- essere a conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati o in apposita cella ossario, nel caso l'affidatario non intendesse più conservarla ovviamente previa autorizzazione comunale;
- che non sussistono impedimenti alla consegna, derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- essere a conoscenza che l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'Autorità comunale.

A tal fine allega l'atto di dichiarazione di volontà relativamente all'affidamento delle ceneri al Sig. _____
_____ mediante⁽²⁾ _____

Data _____

Firma del/la richiedente (per esteso e leggibile)

(sottoscrivere in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure sottoscrivere e presentare unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, all'ufficio competente per fax, tramite un incaricato, a mezzo posta o con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l'uso della carta d'identità elettronica o SPID)

(1) Coniuge ovvero parte unita civilmente o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, ecc..
(2) Disposizione testamentaria o atto personale del defunto contenente la volontà di essere cremato o dichiarazione resa dal coniuge ovvero dalla parte unita civilmente o, in difetto di questi, dai parente più prossimi individuati ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile, ecc.



Comune di Portobuffolè

Provincia di Treviso

AUTORIZZAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DELL’URNA CINERARIA

Marca
da
bollo

Prot. n.

Il Responsabile del servizio

Visto l’art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130;

Vista la Legge Regionale Veneto 04 marzo 2010 n. 18;

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria;

Vista la domanda presentata da in data , intesa ad ottenere la consegna dell’urna cineraria di deceduto/a in il ;

Vista l’autorizzazione alla cremazione del cadavere rilasciata dall’Ufficiale dello stato civile del Comune di in data ;

Dato atto che la cremazione è avvenuta presso il crematorio di in data ;

AUTORIZZA

la consegna dell’urna contenente le ceneri di: , nato/a in il deceduto/a in il al/alla Sig./Sig.ra nato/a in il nella sua qualità di ⁽¹⁾ come individuato mediante ⁽²⁾ _____ e l’urna sarà conservata in ambito privato nella casa posta nel Comune di _____ - .

La conservazione dell’urna in ambito privato dovrà aver luogo alle seguenti prescrizioni:

1. l’urna dovrà essere ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e non dovrà in nessun modo essere manomessa;
2. l’affidatario ha l’obbligo di custodire l’urna presso la propria abitazione sopra individuata, assicurando la propria diligente custodia, evitando che la stessa venga sottratta, profanata o manomessa. È tuttavia facoltà dell’affidatario mutare il luogo di conservazione dell’urna previa comunicazione a questo Ufficio, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione di affido e/o trasporto;
3. è fatto divieto affidare l’urna ad altre persone, anche temporaneamente, senza formale autorizzazione;
4. l’affidatario dovrà, altresì, consentire al personale incaricato dall’Amministrazione comunale l’accesso ai locali dove ha luogo la conservazione al fine di eseguire il controllo sulle condizioni di conservazione. In caso contrario, l’autorizzazione all’affidamento viene revocata;
5. qualora venga a mancare la disponibilità dell’affidatario alla conservazione dell’urna presso la propria abitazione, l’urna dovrà essere consegnata all’autorità comunale per la conservazione presso il cimitero comunale ovvero per l’affidamento ad altro legittimo richiedente. Come pure in caso di decesso del consegnatario gli eredi dovranno a provvedere come sopra.

Data

Firma, per ricevuta dell’affidatario

Timbro

Il Responsabile del servizio

(1) Coniuge ovvero parte unita civilmente o altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario, ecc.

(2) Disposizione testamentaria o atto personale del defunto contenente la volontà di essere cremato o dichiarazione resa dal coniuge ovvero dalla parte unita civilmente o, in difetto di questi, dai parente più prossimi individuati ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile, ecc.



Comune di Portobuffolè

Provincia di Treviso

VERBALE DI CONSEGNA DI URNA CINERARIA

(Art. 81 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285)

Il giorno _____ alle ore _____, nel cimitero comunale di Portobuffolè io sottoscritto _____ responsabile del servizio cimiteriale;

Visti gli artt. 80 e 81 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

Vista l'autorizzazione n. _____ in data _____, dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di _____ con la quale è stata autorizzata la cremazione del cadavere dei resti mortali di: _____,

nato/a a _____ il _____

deceduto/a a _____ il _____

residente in vita a _____,

conferma che in data _____ si è proceduto alla cremazione del cadavere dei resti mortali sopra indicati e che le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria sigillata, recante all'esterno il sigillo del crematorio il nome ed il cognome, le date di nascita e di morte del defunto.

La destinazione finale dell'urna sarà:

all'interno del cimitero di _____ del Comune di _____ per essere:

tumulata inumata conservata nei luoghi di cui all'art. 80, c. 3, DPR 285/1990 _____;

consegnata al Sig./ra _____

nato/a in _____ il _____

residente a _____ in via _____ n. _____ nella

sua qualità di _____ che ha titolo per la

conservazione nel cimitero di _____ per la conservazione in ambito privato

in Via _____ n. _____ nel Comune di _____ come da

autorizzazione del Comune di _____ in data _____; per la

dispersione nel seguente luogo come da autorizzazione del Comune di _____ in data _____.

Il presente verbale viene redatto in triplice copia:

- un originale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale ove vengono custodite le ceneri;
- il secondo originale è trasmesso dall'Ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione;
- il terzo originale è consegnato dall'affidatario dell'urna.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Affidatario dell'urna

Timbro

Il Responsabile del servizio



Comune di Portobuffolè

Provincia di Treviso

N.


Data

Al Signor Sindaco del Comune di

OGGETTO: Trasporto del cadavere/ceneri.

In adempimento a quanto prescritto dagli artt. 24 e 34 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, comunico alla S.V. che in data ho rilasciato l'autorizzazione prescritta per il trasporto da questo Comune a codesto Comune del cadavere di nato/a in il, in vita residente a ,, cittadino/a, deceduto/a in questo Comune in data .

Il trasporto sarà effettuato il giorno con partenza , da , con il mezzo targato quale incaricato del trasporto e successiva ;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRATICA FAC SIMILE PER L'ISTANZA DI PROCEDERE ALLA RIESUMAZIONE/ ESTUMULAZIONE DI RESTI MORTALI DA INVIARE ALLA CREMAZIONE

Stampato da utilizzare fino al 31/12/2022 (salvo proroghe)

Al Sig. SINDACO
di Portobuffolè

ESPRESSIONE DI VOLONTÀ ALLA CREMAZIONE

(art. 3, comma 1, lettera b3, della legge 30 marzo 2001, n. 130)

Il/I sottoscritto/i:

1)	cognome _____ nome _____ nato/a in _____ il _____ residente in _____ rap- porto di parentela con il/la defunto/a _____ identi- ficato a mezzo _____
2)	cognome _____ nome _____ nato/a in _____ il _____ residente in _____ rap- porto di parentela con il/la defunto/a _____ identi- ficato a mezzo _____
3)	cognome _____ nome _____ nato/a in _____ il _____ residente in _____ rap- porto di parentela con il/la defunto/a _____ identi- ficato a mezzo _____
4)	cognome _____ nome _____ nato/a in _____ il _____ residente in _____ rap- porto di parentela con il/la defunto/a _____ identi- ficato a mezzo _____

il/i quale/i a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a verità, in relazione all'art. 79 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. n. 285/1990 e all'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130;

DICHIARA/NO

la loro volontà di procedere alla cremazione del cadavere dei resti mortali di _____ nato/a in _____ il _____ deceduto/a in _____ il _____ residente in vita nel Comune di _____;

di rappresentare la maggioranza assoluta dei parenti più prossimi in grado del/della defunto/a sopra indicato/a, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile;

di non essere a conoscenza di volontà contraria del defunto in merito alla cremazione;

di essere a conoscenza che il/la defunto/a aveva espresso in vita la volontà che le proprie ceneri fossero affidate a _____;

per essere conservate:

presso la sua abitazione, luogo di residenza legale, sita in _____

nell'abitazione, non consistente residenza legale sita nel Comune di _____ in via _____ n. _____

nel cimitero di _____ per essere tumulate inumate;

per essere disperse:

nel cinerario, cimitero di _____; nel giardino delle rimembranze;

in area privata, fuori dei centri abitati sita in _____

in natura e specificatamente: mare lago fiume aria _____

Data _____

I Dichiaranti (firme)

1) _____

2) _____

2) _____

2) _____

Alla presente vanno allegati le copie dei documenti di riconoscimento dei firmatati.



Comune di Portobuffolè

Provincia di Treviso

ESPRESSIONE DI VOLONTÀ ALLA CREMAZIONE

(art. 3, comma 1, lettera b3, della legge 30 marzo 2001, n. 130)

Oggi _____ nella casa comunale davanti a me _____ Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto è comparso/a sono comparsi:

1)	cognome _____ nome _____ nato/a in _____ il _____ residente in _____ rapporto di parentela con il/la defunto/a _____ identificato a mezzo _____
2)	cognome _____ nome _____ nato/a in _____ il _____ residente in _____ rapporto di parentela con il/la defunto/a _____ identificato a mezzo _____
3)	cognome _____ nome _____ nato/a in _____ il _____ residente in _____ rapporto di parentela con il/la defunto/a _____ identificato a mezzo _____
4)	cognome _____ nome _____ nato/a in _____ il _____ residente in _____ rapporto di parentela con il/la defunto/a _____ identificato a mezzo _____

il/i quale/i a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a verità, in relazione all'art. 79 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. n. 285/1990 e all'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130;

MI HA HANNO DICHIARATO

la loro volontà di procedere alla cremazione del cadavere dei resti mortali di _____ nato/a in _____ il _____ deceduto/a in _____ il _____ residente in vita nel Comune di _____;

di rappresentare la maggioranza assoluta dei parenti più prossimi in grado del/della defunto/a sopra indicato/a, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile;

di non essere a conoscenza di volontà contraria del defunto in merito alla cremazione;

di essere a conoscenza che il/la defunto/a aveva espresso in vita la volontà che le proprie ceneri fossero affidate a _____;

per essere conservate:

presso la sua abitazione, luogo di residenza legale, sita in _____

nell'abitazione, non consistente residenza legale sita nel Comune di _____ in via _____ n. _____

nel cimitero di _____ per essere tumulate inumate;

per essere disperse:

nel cinerario, cimitero di _____; nel giardino delle rimembranze;

in area privata, fuori dei centri abitati sita in _____

in natura e specificatamente: mare lago fiume aria _____

Data _____

I Dichiaranti

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

Firme apposte in mia presenza alla data sopra

L'Ufficiale dello stato civile

Timbro

Marca
da
holln

**All'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di PORTOBUFFOLE'**

OGGETTO: Richiesta autorizzazione alla cremazione dei resti mortali frutto di estumulazione.

Il/la sottoscritto/a nato/a in il residente a , n. telefono e-mail pec in qualità di⁽¹⁾

CHIEDE

ai sensi dell'art. 79 D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e del Regolamento di Polizia Mortuaria, il rilascio dell'autorizzazione alla estumulazione e cremazione dei resti mortali di nato/a in il in vita residente a , cittadino/a , deceduto/a in data , tumulato in questo Comune in data nel loculo attuale ;

I resti verranno cremati presso il crematorio di e conseguente destinazione delle ceneri nel cimitero di .

A tal fine allega:

- dichiarazione di volontà del defunto per la cremazione;
- disposizione testamentaria del defunto;
- manifestazione di volontà resa e allegata del/i⁽²⁾;
- volontà di essere cremato espressa dal defunto mediante dichiarazione di iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
- certificato del medico necroscopo da cui risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- nulla osta alla cremazione dell'autorità giudiziaria (in caso di morte improvvisa o violenta o comunque sospetta segnalata all'autorità giudiziaria);
- autorizzazione al seppellimento;
- _____.

Data

Firma del/la richiedente (per esteso e leggibile)

(sottoscrivere in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure sottoscrivere e presentare unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, all'ufficio competente per fax, tramite un incaricato, a mezzo posta o con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l'uso della carta d'identità elettronica o SPID)

-
- (1) Indicare: "coniuge ovvero parte unita civilmente", "figlio", "genitore", "esecutore testamentario", "parente di ___ grado", "incaricato dell'impresa di onoranze funebri ... (allegare mandato in fotocopia) ...", ecc..
 - (2) Indicare se si tratta di "coniuge ovvero parte unita civilmente" (con l'indicazione del cognome e nome) o di parente più prossimo, con l'indicazione del grado di parentela oltrech  del cognome e nome; in caso di concorrenza di pi  parenti nel grado pi  prossimo indipendentemente dalla linea, indicarli tutti; ovvero dai legali rappresentanti per i minori e le persone interdette.



Comune di Portobuffolè

Provincia di Treviso

Prot. N.

Marca
da
bollo

AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DEI RESTI MORTALI

L'UFFICIALE DI STATO CIVILE

Visto l'art. 107 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 79 del regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

Visto l'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;

Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130;

Vista la norma regionale in materia e il regolamento di polizia mortuaria;

Vista la domanda presentata da _____ per la cremazione dei resti mortali _____ deceduto/a il _____ in _____ e per il trasporto degli stessi al crematorio _____ e ritorno delle ceneri al cimitero di _____;

Vista la documentazione prodotta consistente nella manifestazione di volontà del/i⁽¹⁾;

Riconosciuto che risultano soddisfatte tutte le condizioni che consentono il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione;

AUTORIZZA

la cremazione dei resti mortali di _____ nato/a in _____ il _____ in vita residente a _____ deceduto/a in _____ il _____ e tumulato il _____ nel loculo _____, da estumulare e trasportare al forno crematorio di _____ e ritorno delle ceneri al cimitero di _____, con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria sopra indicato.

Data

Timbro

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

(1) Indicare a seconda dei casi: disposizione testamentaria, testamento olografo, manifestazione di volontà resa da _____, dichiarazione del defunto, certificato medico, nulla osta alla cremazione dall'autorità giudiziaria, ecc..

Marca
da
bollo

**Al Sig. Sindaco
del Comune di PORTOBUFFOLE'**

OGGETTO: Richiesta autorizzazione al trasporto dei resti mortali frutto di estumulazione per la cremazione.

Il/la sottoscritto/a nato/a in il residente a , n. telefono e-mail pec in qualità di⁽¹⁾

CHIEDE

ai sensi degli artt. 23 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, l'autorizzazione alla estumulazione e trasporto da questo Comune a quello di , dei resti mortali nato/a in il in vita residente a , cittadino/a , deceduto/a in data , tumulato in questo Comune in data al: , per la cremazione presso il crematorio di , e il successivo trasporto delle ceneri nel cimitero di .

L'estumulazione e il trasporto verrà eseguito il giorno , con inizio alle ore da⁽²⁾ di , con il mezzo targato , quale incaricato del trasporto.

Allega alla presente:

copia dell'autorizzazione alla cremazione;

_____.

Data

Il/La richiedente (per esteso e leggibile)

(sottoscrivere in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure sottoscrivere e presentare unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, all'ufficio competente per fax, tramite un incaricato, a mezzo posta o con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l'uso della carta d'identità elettronica o SPID)

(1) Indicare, a seconda dei casi, "coniuge ovvero parte unita civilmente", "figlio", "genitore", "parente di ... grado", "incaricato dell'impresa di onoranze funebri ... (allegare mandato in fotocopia) ...", ecc.

(2) Indicare l'impresa funebre e la persona che effettua il trasporto.



Comune di Portobuffolè

Provincia di Treviso

Prot. N.

Marca
da
bollo

AUTORIZZAZIONE ALLA ESTUMULAZIONE E TRASPORTO DEI

RESTI MORTALI PER LA CREMAZIONE

Responsabile del servizio

Vista la domanda presentata da _____ in data _____ per ottenere l'autorizzazione all'estumulazione e trasporto dei resti mortali nato/a in _____ il _____ in vita residente a _____, cittadino/a, deceduto/a in data _____, tumulato in questo Comune in data _____ al _____, per la cremazione presso il crematorio di _____, e il successivo trasporto delle ceneri nel cimitero di _____.

Vista l'autorizzazione alla cremazione dei questo Comune n. _____ in data _____;

Visto gli artt. 23 e 24 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

Visto il regolamento comunale di polizia mortuaria e la normativa regionale;

AUTORIZZA


L'estumulazione e trasporto del cadavere di _____ da questo Comune al forno crematorio di _____.

Le operazioni e trasporto verranno eseguite il giorno _____, alle ore _____ da ⁽²⁾ _____ di _____, con il mezzo targato _____, quale incaricato del trasporto.

Con successivo trasporto dal forno crematorio di _____, al cimitero di _____ per la definitiva conservazione. ⁽²⁾

Il trasporto verrà effettuato sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria D.P.R. n. 285/1990.

Data _____



Per Il Responsabile del servizio

(1) Indicare cognome e nome dell'incaricato del trasporto.

(2) Indicare se presso il cimitero o in abitazione indicando indirizzo e numero civico della persona che le deterrà.



Comune di Portobuffolè

Provincia di Treviso

Prot.

ALL' U. L. S. S. n. 9

Ufficio Igiene e Sanità Pubblica

31100 TREVISO

Il/la Sig./Sig.ra nato a il residente in -, telefono ha chiesto ai sensi dell'art. 82 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285, l'autorizzazione ad eseguire il seguente intervento ordinario cimiteriale:

- tipo di intervento: , del/i resti mortali di:

- nato/a in , il , deceduto il a attualmente sepolta nel cimitero di **PORTOBUFFOLE'** - collocazione attuale Fossa n. campo n. - Loculo n. lotto

allo scopo di effettuare la cremazione presso il crematorio di e riportare le ceneri sempre nel Cimitero del Comune di .

Giorno presunto della e trasporto il ora prevista inizio

Tanto si comunica per gli adempimenti di V/s competenza.

Distinti saluti

IL SINDACO/RESPONSABILE DI SERVIZIO

PRATICA FAC SIMILE PER L'ISTANZA E RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE PER LA CREMAZIONE DI CADAVERE

Stampato da utilizzare fino al 31/12/2022 (salvo proroghe)

**Al Sig. SINDACO
di Portobuffolè**

ESPRESSIONE DI VOLONTÀ ALLA CREMAZIONE

(art. 3, comma 1, lettera b3, della legge 30 marzo 2001, n. 130)

Il/I sottoscritto/i:

1)	cognome _____ nome _____ nato/a in _____ il _____ residente in _____ rap- porto di parentela con il/la defunto/a _____ identi- ficato a mezzo _____
2)	cognome _____ nome _____ nato/a in _____ il _____ residente in _____ rap- porto di parentela con il/la defunto/a _____ identi- ficato a mezzo _____
3)	cognome _____ nome _____ nato/a in _____ il _____ residente in _____ rap- porto di parentela con il/la defunto/a _____ identi- ficato a mezzo _____
4)	cognome _____ nome _____ nato/a in _____ il _____ residente in _____ rap- porto di parentela con il/la defunto/a _____ identi- ficato a mezzo _____

il/i quale/i a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a verità, in relazione all'art. 79 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. n. 285/1990 e all'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130;

DICHIARA/NO

- la loro volontà di procedere alla cremazione del cadavere dei resti mortali di _____ nato/a in _____ il _____ deceduto/a in _____ il _____ residente in vita nel Comune di _____;
- di rappresentare la maggioranza assoluta dei parenti più prossimi in grado del/della defunto/a sopra indicato/a, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile;
- di non essere a conoscenza di volontà contraria del defunto in merito alla cremazione;
- di essere a conoscenza che il/la defunto/a aveva espresso in vita la volontà che le proprie ceneri fossero affidate a _____;
- per essere conservate:**
- presso la sua abitazione, luogo di residenza legale, sita in _____
- nell'abitazione, non consistente residenza legale sita nel Comune di _____ in via _____ n. _____
- nel cimitero di _____ per essere tumulate inumate;
- per essere disperse:**
- nel cinerario, cimitero di _____; nel giardino delle rimembranze;
- in area privata, fuori dei centri abitati sita in _____
- in natura e specificatamente: mare lago fiume aria _____
- _____

Data _____

I Dichiaranti (firme)

- | | |
|----------|----------|
| 1) _____ | 3) _____ |
| 2) _____ | 4) _____ |

Alla presente vanno allegati le copie dei documenti di riconoscimento dei firmatari.



Comune di Portobuffolè

Provincia di Treviso

ESPRESSIONE DI VOLONTÀ ALLA CREMAZIONE

(art. 3, comma 1, lettera b3, della legge 30 marzo 2001, n. 130)

Oggi _____ nella casa comunale davanti a me _____ Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto è comparso/a sono comparso/a:

1)	cognome _____ nome _____ nato/a in _____ il _____ residente in _____ rapporto di parentela con il/la defunto/a _____ identificato a mezzo _____
2)	cognome _____ nome _____ nato/a in _____ il _____ residente in _____ rapporto di parentela con il/la defunto/a _____ identificato a mezzo _____
3)	cognome _____ nome _____ nato/a in _____ il _____ residente in _____ rapporto di parentela con il/la defunto/a _____ identificato a mezzo _____
4)	cognome _____ nome _____ nato/a in _____ il _____ residente in _____ rapporto di parentela con il/la defunto/a _____ identificato a mezzo _____

il/i quale/i a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a verità, in relazione all'art. 79 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. n. 285/1990 e all'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130;

MI HA HANNO DICHIARATO

la loro volontà di procedere alla cremazione del cadavere dei resti mortali di _____ nato/a in _____ il _____ deceduto/a in _____ il _____ residente in vita nel Comune di _____;

di rappresentare la maggioranza assoluta dei parenti più prossimi in grado del/della defunto/a sopra indicato/a, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile;

di non essere a conoscenza di volontà contraria del defunto in merito alla cremazione;

di essere a conoscenza che il/la defunto/a aveva espresso in vita la volontà che le proprie ceneri fossero affidate a _____;

per essere conservate:

presso la sua abitazione, luogo di residenza legale, sita in _____

nell'abitazione, non consistente residenza legale sita nel Comune di _____ in via _____ n. _____

nel cimitero di _____ per essere tumulate inumate;

per essere disperse:

nel cinerario, cimitero di _____; nel giardino delle rimembranze;

in area privata, fuori dei centri abitati sita in _____

in natura e specificatamente: mare lago fiume aria _____

Data _____

I Dichiaranti

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

Firme apposte in mia presenza alla data sopra

L'Ufficiale dello stato civile

Timbro



Comune di Portobuffolè

Provincia di Treviso

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

N. _____ dell'autorizzazione/protocollo

AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Visto l'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;

Visto l'art. 6, comma 1, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10-9-1990, n. 285;

Visto il certificato di accertamento del decesso redatto dal medico necroscopo;

Visto il certificato il regolamento di polizia mortuaria;

Visto ⁽¹⁾ ;

A U T O R I Z Z A

la sepoltura del cadavere/ceneri di ⁽²⁾ nato/a in il cittadino/a in vita residente a deceduto/a in in n. in data alle ore (atto n. , parte , serie anno 0) ⁽³⁾ nel Cimitero del Comune di dopo che saranno trascorse le 24 ore 48 ore dal decesso, oppure entro il ///. Eventuali prescrizioni impartite dall'autorità sanitaria locale ///.

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Timbro

(4) Indicare il nulla osta dell'autorità giudiziaria, se del caso.

(5) Cognome e nome del defunto.

(6) Indicare l'atto di morte se sia stato già redatto.

CIMITERO DI _____

Eseguita la sepoltura oggi _____ n. _____

IL CUSTODE DEL CIMITERO _____

Marca
da
bollo

All'Ufficiale dello Stato Civile

del Comune di PORTOBUFFOLE'

OGGETTO: Richiesta autorizzazione alla cremazione.

Il/la sottoscritto/a nato/a in il residente a Via n. telefono e-mail pec in qualità di⁽¹⁾

CHIEDE

ai sensi dell'art. 79 D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e del Regolamento di Polizia Mortuaria, il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione del cadavere di nato/a in il in vita residente a , cittadino/a , deceduto/a in questo Comune in data , presso il crematorio di .

A tal fine allega:

- dichiarazione di volontà del defunto per la cremazione;
- disposizione testamentaria del defunto;
- manifestazione di volontà resa ⁽²⁾;
- volontà di essere cremato espressa dal defunto mediante dichiarazione di iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
- certificato del medico necroscopo da cui risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- nulla osta alla cremazione dell'autorità giudiziaria (in caso di morte improvvisa o violenta o comunque sospetta segnalata all'autorità giudiziaria);
- autorizzazione al seppellimento;
- _____.

Data

Firma del/la richiedente (per esteso e leggibile)

(sottoscrivere in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure sottoscrivere e presentare unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, all'ufficio competente per fax, tramite un incaricato, a mezzo posta o con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l'uso della carta d'identità elettronica o SPID)

(1) Indicare: "coniuge ovvero parte unita civilmente", "figlio", "genitore", "esecutore testamentario", "parente di ___ grado", "incaricato dell'impresa di onoranze funebri ... (allegare mandato in fotocopia) ...", ecc..

(2) Indicare se si tratta di "coniuge ovvero parte unita civilmente" (con l'indicazione del cognome e nome) o di parente più prossimo, con l'indicazione del grado di parentela oltreché del cognome e nome; in caso di concorrenza di più parenti nel grado più prossimo indipendentemente dalla linea, indicarli tutti; ovvero dai legali rappresentanti per i minori e le persone interdette.



Comune di Portobuffolè

Provincia di Treviso

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

Prot. N.

Marca
da
bollo

AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

L'UFFICIALE DI STATO CIVILE

Visto l'art. 107 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 79 del regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

Visto l'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;

Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130;

Vista la norma regionale in materia e il regolamento di polizia mortuaria;

Vista la domanda presentata da _____ per la cremazione del cadavere deceduto/a il _____ in _____ n. _____ e per il suo trasporto al crematorio di _____ con conseguente _____ ;

Vista la documentazione prodotta consistente in ⁽¹⁾;

Riconosciuto che risultano soddisfatte tutte le condizioni che consentono il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione;

AUTORIZZA

la cremazione del cadavere di _____ nato/a in _____ il _____ in vita residente a _____ deceduto/a in _____ n. _____ il _____ alle ore _____, presso il forno crematorio di _____ con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria sopra indicato.

Data

Timbro

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

(1) Indicare a seconda dei casi: disposizione testamentaria, testamento olografo, manifestazione di volontà resa da _____, dichiarazione del defunto, certificato medico, nulla osta alla cremazione dall'autorità giudiziaria, ecc..

Marca
da
bollo

Al Sig. Sindaco

del Comune di PORTOBUFFOLE'

OGGETTO: Richiesta autorizzazione al trasporto del cadavere per la cremazione.

Il/la sottoscritto/a nato/a in il residente a Via n. telefono e-mail pec in qualità di⁽¹⁾

CHIEDE

ai sensi degli artt. 23 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, l'autorizzazione al trasporto dal Comune di a quello di , del cadavere di nato/a in il in vita residente a , cittadino/a , deceduto/a in questo Comune in data , ore (Atto di morte n. , parte , serie anno) per la cremazione, e il successivo trasporto, per .

Il trasporto verrà eseguito il giorno dalle ore da⁽²⁾ con il mezzo targato quale incaricato del trasporto, con sosta, per le esequie, presso: .

Allega alla presente:

copia dell'autorizzazione alla cremazione/seppellimento;

nulla osta dell'ASL (in caso di morte per malattia infettiva-diffusa);

_____.

Data

Il/La richiedente (per esteso e leggibile)

(sottoscrivere in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure sottoscrivere e presentare unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, all'ufficio competente per fax, tramite un incaricato, a mezzo posta o con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l'uso della carta d'identità elettronica o SPID)

(1) Indicare, a seconda dei casi, "coniuge ovvero parte unita civilmente", "figlio", "genitore", "parente di ... grado", "incaricato dell'impresa di onoranze funebri ... (allegare mandato in fotocopia) ...", ecc.

(2) Indicare l'impresa funebre e la persona che effettua il trasporto.



Prot. N.

Marca
da
bollo

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERE PER LA CREMAZIONE

Responsabile del servizio

Vista la domanda presentata da in data per ottenere l'autorizzazione al trasporto del cadavere di nato/a in il in vita residente a , , cittadino/a , deceduto/a in questo Comune in data , al crematorio di per essere cremato/a;

Vista l'autorizzazione alla cremazione dal Comune di ;

Visto l'Atto di morte n. , parte , serie anno ;

Visto gli artt. 23 e 24 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

Visto il regolamento comunale di polizia mortuaria e la normativa regionale;


A U T O R I Z Z A

il trasporto del cadavere di dal Comune di al forno crematorio di . Il trasporto sarà effettuato il giorno alle ore da⁽¹⁾, con il mezzo targato quale incaricato del trasporto, con sosta per le esequie presso la ;

Con successivo trasporto dal forno crematorio di , alla per la definitiva conservazione.⁽²⁾

Il trasporto verrà effettuato sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria D.P.R. n. 285/1990.

Data



Per Il Responsabile del servizio

(1) Indicare cognome e nome dell'incaricato del trasporto.

(2) Indicare se presso il cimitero o in abitazione indicando indirizzo e numero civico della persona che le deterrà.



Comune di Portobuffolè

Provincia di Treviso

N.


Data

Al Signor Sindaco del Comune di

OGGETTO: Trasporto del cadavere/ceneri.

In adempimento a quanto prescritto dagli artt. 24 e 34 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, comunico alla S.V. che in data ho rilasciato l'autorizzazione prescritta per il trasporto da questo Comune a codesto Comune del cadavere di nato/a in il, in vita residente a,, cittadino/a, deceduto/a in questo Comune in data .

Il trasporto sarà effettuato il giorno con partenza, da, con il mezzo targato quale incaricato del trasporto e successiva ;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PRATICA FAC SIMILE PER L'ISTANZA E RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE
PER LA PROCEDURA ORDINARIA DI SEPPELLIMENTO O TUMULAZIONE**



Comune di Portobuffolè
Provincia di Treviso

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

N. dell'autorizzazione/protocollo

AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Visto l'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;

Visto l'art. 6, comma 1, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10-9-1990, n. 285;

Visto il certificato di accertamento del decesso redatto dal medico necroscopo;

Visto il certificato il regolamento di polizia mortuaria;

Visto⁽¹⁾ ;

A U T O R I Z Z A

la sepoltura del cadavere/ceneri di⁽²⁾ nato/a in il cittadino/a in vita residente a deceduto/a in in n. in data alle ore (atto n. , parte , serie anno 0)⁽³⁾ nel Cimitero del Comune di dopo che saranno trascorse le 24 ore 48 ore dal decesso, oppure entro il ///. Eventuali prescrizioni impartite dall'autorità sanitaria locale ///.

Timbro

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

(1) Indicare il nulla osta dell'autorità giudiziaria, se del caso.

(2) Cognome e nome del defunto.

(3) Indicare l'atto di morte se sia stato già redatto.

CIMITERO DI _____

Eseguita la sepoltura oggi _____ n. _____

IL CUSTODE DEL CIMITERO _____

Marca
da
bollo

Al Sig. Sindaco

del Comune di PORTOBUFFOLE'

OGGETTO: Richiesta autorizzazione al trasporto del cadavere per la inumazione/tumulazione.

Il/la sottoscritto/a nato/a in il residente a Via n. telefono e-mail pec in qualità di⁽¹⁾

CHIEDE

ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, l'autorizzazione per il trasporto della salma di nato/a in il in vita residente a , cittadino/a , deceduto/a in questo Comune in data , ore (Atto di morte n. , parte , serie anno)⁽²⁾.

Il trasporto, dal Comune di ⁽³⁾ per la .

Il trasporto verrà eseguito il giorno dalle ore da ⁽⁴⁾ con il mezzo targato quale incaricato del trasporto, con sosta, per le esequie, presso: .

Allega alla presente:

copia dell'autorizzazione alla cremazione/seppellimento;

nulla osta dell'ASL (in caso di morte per malattia infettiva-diffusa);

_____.

Data

Il/La richiedente (per esteso e leggibile)

(sottoscrivere in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure sottoscrivere e presentare unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, all'ufficio competente per fax, tramite un incaricato, a mezzo posta o con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l'uso della carta d'identità elettronica o SPID)

(1) Indicare, a seconda dei casi, "coniuge ovvero parte unita civilmente", "figlio", "genitore", "incaricato dell'impresa di onoranze funebri... (indicare la denominazione)...", "esecutore testamentario", ecc.

(2) Indicare nel caso in cui l'atto di morte sia stato già redatto.

(3) Indicare il luogo in cui si trova il cadavere.

(4) Indicare l'impresa funebre o la persona incaricata del trasporto (cognome, nome, ecc.).



Comune di Portobuffolè

Provincia di Treviso

Prot. N.

Marca
da
bollo

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERE PER LA INUMAZIONE/TUMULAZIONE

Responsabile del servizio

Vista la domanda presentata da in data , per ottenere l'autorizzazione al trasporto del cadavere di nato/a in il , in vita residente a , , cittadino/a , deceduto/a in questo Comune in data ;

Vista l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile in data n. ;

Visto l'Atto di morte n. , parte , serie anno ;

Visto l'artt. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

Visto il regolamento comunale di polizia mortuaria;


AUTORIZZA

il trasporto del cadavere di dal Comune di per la , sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria 10/09/1990, n. 285 e del Regolamento comunale.

Il trasporto sarà effettuato il giorno alle ore , da⁽¹⁾, con il mezzo targato quale incaricato del trasporto, con sosta per le esequie presso la ;

La presente autorizzazione deve seguire la salma e consegnata al custode del cimitero.

Data



Per Il Responsabile del servizio

(1) Indicare cognome e nome dell'incaricato del trasporto.



Comune di Portobuffolè

Provincia di Treviso

N.


Data

Al Signor Sindaco del Comune di

OGGETTO: Trasporto del cadavere/ceneri.

In adempimento a quanto prescritto dagli artt. 24 e 34 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, comunico alla S.V. che in data ho rilasciato l'autorizzazione prescritta per il trasporto da questo Comune a codesto Comune del cadavere di nato/a in il, in vita residente a,, cittadino/a, deceduto/a in questo Comune in data .

Il trasporto sarà effettuato il giorno con partenza, da, con il mezzo targato quale incaricato del trasporto e successiva ;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PRATICA FAC SIMILE PER L'ISTANZA E RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE
PER IL TRASPORTO DEL CADAVERE IN OSSERVAZIONE**

Marca
da
bollo

Al Sig. Sindaco
del Comune di PORTOBUFFOLE'

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per il trasporto di cadavere/salma nell'ambito del Comune.

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a in _____ il _____
residente a _____ Via _____
_____ n. _____ tel. _____
e-mail _____ pec _____ in qualità
di⁽¹⁾ _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, l'autorizzazione per il trasporto della salma/del cadavere
di: _____ nato/a in _____
_____ il _____ residente in _____
vita in _____ deceduto/a
presso _____ in data
_____ ore _____ (Atto n. _____).⁽²⁾

Il trasporto da⁽³⁾ _____

al deposito di osservazione sito in (specificare) _____

all'obitorio sito in (specificare) _____

all'obitorio del cimitero di _____

sarà eseguito da⁽⁴⁾ _____,
quale incaricato del trasporto, utilizzando il veicolo avente la targa _____.

Allega:

Certificazione sanitaria;

(eventuale) dichiarazione/disposizione dell'autorità giudiziaria o altra pubblica autorità competente;

_____.

Data _____

Il/La richiedente (per esteso e leggibile)

(sottoscrivere in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure sottoscrivere e presentare unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, all'ufficio competente per fax, tramite un incaricato, a mezzo posta o con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l'uso della carta d'identità elettronica o SPID)

- (1) Indicare, a seconda dei casi, "coniuge ovvero parte unita civilmente", "figlio", "genitore", "incaricato dell'impresa di onoranze funebri... (indicare la denominazione)...", "esecutore testamentario", ecc.
(2) Indicare nel caso in cui l'atto di morte sia stato già redatto.
(3) Indicare il luogo in cui si trova il cadavere.
(4) Indicare l'impresa funebre o la persona incaricata del trasporto (cognome, nome, ecc.).



Comune di Portobuffolè

Provincia di Treviso

Marca
da
bollo

Prot. n. _____

Data _____

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERE / RESTI MORTALI NELL'AMBITO DEL COMUNE O FUORI COMUNE

Il Responsabile del servizio

Vista la domanda presentata da _____ in
data _____ per ottenere l'autorizzazione del trasporto del cadavere/dei resti mortali di
_____ nato/a _____ in
_____ il _____ e deceduto/a presso questo Comune il giorno
_____ alle ore _____;

Visto il nulla osta sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale;

Visto l'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria

AUTORIZZA

il trasporto del cadavere/dei resti mortali di _____

dal luogo del decesso sito in Via _____ di questo Comune al

al deposito di osservazione sito in (specificare) _____

all'obitorio sito in (specificare) _____

all'obitorio del cimitero di _____

sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria 10/09/1990, n. 285.

Il trasporto sarà effettuato da _____ il
giorno _____ alle ore _____ a mezzo _____.

La presente autorizzazione deve essere tenuta dall'incaricato del trasporto.

Timbro

Il Responsabile del servizio

**PRATICA FAC SIMILE PER L'ISTANZA E RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE
PER LO SPOSTAMENTO DEI RESTI MORTALI DA ESTUMULARE O RIESUMARE
ALL'INTERNO DEL CIMITERO**

Marca
da
bollo

Al Sig. Sindaco
del Comune di PORTOBUFFOLE'

OGGETTO: Richiesta autorizzazione allo spostamento dei resti mortali frutto di estumulazione in altro luogo.

Il/la sottoscritto/a nato/a in il residente a , n. telefono e-mail pec in qualità di⁽¹⁾

CHIEDE

ai sensi degli artt. 23 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, l'autorizzazione alla estumulazione e allo spostamento all'interno del cimitero di questo Comune, dei resti mortali nato/a in il in vita residente a , cittadino/a , deceduto/a in data , tumulato in questo Comune in data .

Lo spostamento sarà da:

Campo attuale: , Fossa attuale: , Loculo attuale: ;

a

Campo di destinazione: , Fossa destinazione: , Loculo di destinazione: , Ossario di destinazione ;

Il trasporto verrà eseguito il giorno , alle ore da⁽²⁾ di , incaricato della operazioni.

Allega alla presente:

[] _____.

Data

Il/La richiedente (per esteso e leggibile)

(sottoscrivere in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure sottoscrivere e presentare unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, all'ufficio competente per fax, tramite un incaricato, a mezzo posta o con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l'uso della carta d'identità elettronica o SPID)

(1) Indicare, a seconda dei casi, "coniuge ovvero parte unita civilmente", "figlio", "genitore", "parente di ... grado", "incaricato dell'impresa di onoranze funebri ... (allegare mandato in fotocopia) ...", ecc.

(2) Indicare l'impresa funebre e la persona che effettua il trasporto.



Prot. N.

Marca
da
bollo

AUTORIZZAZIONE ALLA ESTUMULAZIONE E SPOSTAMENTO DEI RESTI MORTALI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Responsabile del servizio

Vista la domanda presentata da in data per ottenere l'autorizzazione allo spostamento all'interno del cimitero dei resti mortali nato/a in il in vita residente a , cittadino/a , deceduto/a in data , tumulato in questo Comune in data ;

Visto gli artt. 23 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

Visto il regolamento comunale di polizia mortuaria e la normativa regionale;

AUTORIZZA

L'estumulazione e spostamento dei resti mortali di all'interno del cimitero di questo Comune dalla posizione attuale:

Campo attuale: , Fossa attuale: , Loculo attuale: ;

a quella finale:

Campo di destinazione: , Fossa destinazione: , Loculo di destinazione: , Ossario di destinazione .

Lo spostamento verrà eseguito il giorno , alle ore da ⁽²⁾ di quale incaricato dello spostamento.

Tutte le operazioni dovranno essere effettuate sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria D.P.R. n. 285/1990.

Data

Timbro

Per Il Responsabile del servizio

(1) Indicare cognome e nome dell'incaricato del trasporto.

(2) Indicare se presso il cimitero o in abitazione indicando indirizzo e numero civico della persona che le deterrà.



Comune di Portobuffolè

Provincia di Treviso

Prot.

ALL' U. L. S. S. n. 9
Ufficio Igiene e Sanità Pubblica

31100 TREVISO

Il/la Sig./Sig.ra nato a il residente in -, telefono ha chiesto ai sensi dell'art. 82 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285, l'autorizzazione ad eseguire il seguente intervento ordinario cimiteriale:

- tipo di intervento: , del/i resti mortali di:

- nato/a in , il , deceduto il a attualmente sepolta nel cimitero di **PORTOBUFFOLE'** - collocazione attuale Fossa n. campo n. - Loculo n. lotto

allo scopo di trasferirli nell', proprietà di – sempre nel Cimitero del Comune di .

Giorno presunto della il ora prevista inizio

Tanto si comunica per gli adempimenti di V/s competenza.

Distinti saluti

IL SINDACO/RESPONSABILE DI SERVIZIO